

**DXXII. SEDUTA****MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 20273
Disegni di legge :	
(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	20273
(Presentazione) . . . . .	20290
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):	
FORTUNATI . . . . .	20274 <i>passim</i> 20314
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 20275 <i>passim</i> 20315	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 20275 <i>passim</i> 20315	
DE LUCA . . . . .	20276, 10299, 20301, 20302, 20304, 20306, 20310
RICCI Federico 20277, 20278, 20290, 20300, 20315	
DE GASPERIS . . . . .	20278, 20282, 20288, 20300
BERTONE . . . . .	20300, 20302, 20304, 20308, 20312
CINGOLANI . . . . .	20302
ORIGLIA . . . . .	20306
TESSITORI . . . . .	20309, 20312, 20314
LUCIFERO . . . . .	20315
Interpellanza (Annunzio) . . . . .	20315

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Lanzara per giorni 3, Perini per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (1330) e: « Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-1952 e per la prestazione della cauzione esattoriale mediante polizza fideiussoria » (1332);

della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5<sup>a</sup> Com-

missione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Agevolazioni ai Corauni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate » (1936).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Nell'ultima seduta siamo rimasti all'articolo 18: esaurita la discussione, bisognava votare sull'emendamento Fortunati, Ruggeri, Cerruti.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia, prima di procedere alla votazione, di poter fare una breve dichiarazione a nome del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola, onorevole Presidente, per motivare rapidamente, a nome del Gruppo parlamentare comunista, il nostro voto.

Purtroppo, malgrado lo sforzo che abbiamo compiuto, malgrado il contributo di ricerca, di critica, di analisi e di documentazione che abbiamo per nostro conto portato nella discussione, dobbiamo constatare che il dibattito si è risolto quasi sempre in una specie di incontro triangolare! Orbene, noi abbiamo dimostrato che la distribuzione del reddito reale in Italia non consente di prospettare, per un tributo progressivo, la fissazione del massimo di aliquota oltre il limite di 150 milioni di lire di reddito imponibile (equivalenti almeno a circa 200 milioni di reddito), se si vuole effettivamente ottenere una distribuzione del carico tributario che sposti notevolmente il carico stesso dai meno abbienti ai più abbienti. Alla nostra dimostrazione si è solo opposto una generica affermazione della necessità di non stroncare il risparmio e l'iniziativa individuale. Noi affermiamo che una politica economica moderna deve preoccuparsi delle grandi masse lavoratrici e risparmiatrici, e che mai la dinamica del rispar-

mio può, in ogni caso, essere alimentata dai percettori di redditi superiori ai 200 milioni di lire.

Abbiamo dimostrato la necessità e la possibilità di una scala di aliquote che parta, all'estremo inferiore, dall'1 per cento e non dal 2 per cento, in modo che, pertanto, la grande massa (cioè il 95-97 per cento) dei contribuenti italiani, cioè dei contribuenti sino a 2 milioni di reddito imponibile, siano incisi da aliquote inferiori a quelle previste dalla maggioranza della Commissione. Abbiamo dimostrato che la proposta nostra non incide sul volume del gettito, ma che anzi accresce il gettito e ne rende più razionale la distribuzione. Ci si è semplicemente opposto che i meno abbienti sono stati già beneficiati dalla zona di franchigia e dalle quote di detrazione per componenti della famiglia a carico. Ma si è dimenticato di precisare le reali esigenze del fabbisogno familiare e si è dimenticato, proprio in funzione delle esigenze della stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese, di considerare in prospettiva le ripercussioni del nostro programma di aliquote. Abbiamo dato prova della nostra responsabilità proponendo per primi l'aliquota massima nella misura del 50 per cento. Non si è saputo e voluto trarre da questo nostro contributo alcuna conseguenza agli effetti di impostare un dialogo, che è la ragione profonda di una democrazia parlamentare.

Abbiamo, infine, insistito sulla necessità che nella legge sia fissato il tipo della progressione, al fine di rendere superflua una delega che, in materia tributaria, è buona norma non sia concessa che in vista di provvedimenti eccezionali. Non si è risposto.

Per queste ragioni, onorevole Presidente: nell'interesse del 95 per cento almeno dei contribuenti italiani; nell'interesse superiore di una distribuzione razionale e moderna del carico tributario e di una non mitica repressione dell'evasione; al fine di dare all'imposta complementare progressiva sul reddito l'effettiva funzione di tributo-cardine del nostro ordinamento, ho l'onore di far presente al Senato, a nome del Gruppo parlamentare comunista, che manteniamo il nostro emendamento e chiediamo su di esso la votazione per parti separate; cioè che prima sia messo in votazione il nostro

emendamento sino alle parole: « dell'1 per cento », poi il resto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione sulla proposta Fortunati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, non comprendo come si possa mettere in votazione un emendamento quale quello presentato dal senatore Fortunati nel modo che egli suggerisce, perchè, data una formula per quella che è la curva della progressione, evidentemente non è possibile mantenere questa formula nel momento in cui si approvi un punto di partenza più basso e di arrivo più alto. Mi pare che sia impossibile questa forma di votazione, perchè verrebbe così a spostarsi tutto. Io comprendo l'emendamento del senatore Fortunati come un emendamento unico e ritengo impossibile la votazione per divisione.

Ad ogni modo, nella sostanza la Commissione ha già esposto le ragioni per le quali non ritiene fondate le tesi del senatore Fortunati ed insiste perchè l'emendamento, sia in parti separate, sia nel suo insieme, venga respinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non vedo anch'io come sia possibile separare la formula in due parti, per quanto possa essere interessante per l'onorevole Fortunati e per i suoi amici fare di questa questione un punto prevalentemente politico, e cercare di riaprire una discussione che avevamo unanimemente chiuso non per rifiutare il dialogo democratico, ma perchè è logico che in un Parlamento ognuno parli ma non pretenda, per il fatto di aver parlato, di aver convinto la controparte. Io credo che tale forma di votazione, anzichè chiarire la votazione stessa, la renda più confusa, e penso quindi che il metodo non possa essere accettato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non è esatto, a mio modo di vedere, quello che l'onorevole Zoli relatore e l'onorevole Ministro hanno affermato. Infatti, la prima parte dell'emendamento sostiene che l'aliquota deve partire dall'1 per cento per 240 mila lire di reddito imponibile e che alla stessa aliquota sono sottoposti tutti i redditi inferiori

a tale cifra. Vi possono essere senatori propensi ad accettare questo principio; d'altra parte vi possono essere senatori che, pur accogliendo il principio che l'aliquota parta dall'1 per cento, non vogliono accogliere l'aliquota del 50 per cento per redditi pari a 150 milioni ed oltre, eventualmente convinti che il limite massimo deve essere raggiunto a mezzo miliardo. Mi pare quindi che si debba lasciare la possibilità di poter approvare la prima parte e, nel caso, respingere la seconda. È chiaro che ammettendo l'1 per cento a 240 mila lire e 50 per cento a mezzo miliardo e non a 150 milioni, la scala della progressione deve essere modificata. Ma non credo che vi possa essere una preclusione nel fatto che il Senato accetti l'1 per cento a 240 mila lire ed eventualmente respinga il 50 per cento a 150 milioni. Non vi è secondo me preclusione nè di natura formale nè di natura sostanziale.

PRESIDENTE. Vorrei ora esprimere la mia opinione a termini del Regolamento. Dal punto di vista della logicità della richiesta si può discutere, ma dal punto di vista del mio dovere, quando mi si chiede di porre in votazione per parti separate un emendamento, debbo dichiarare che non posso rifiutarmi, perchè l'articolo 73 dice in maniera precisa che « è sempre ammessa la votazione per parti separate ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non facevo questione di Regolamento: facevo solo presente che, votando per parti separate, la scala di progressione delle aliquote non troverebbe, nella sua realtà effettiva, più alcuna corrispondenza nè con quella prevista implicitamente dall'emendamento attraverso la formula algebrica, nè, d'altra parte, con quella proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ci può essere una illogicità, ma io non posso entrare nel merito e dire che, poichè quel che fate è illogico, non lo posso far votare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei avere un chiarimento su questo punto: se domani venisse chiesto di votare una parola a metà,

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

sarebbe possibile? (*Commenti*). Siamo proprio in questo caso, poichè è stato chiesto di votare una formula matematica a metà.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La formula dell'onorevole Fortunati contiene una parola che deve essere messa in relazione con un'altra parte dell'articolo, diversamente l'emendamento non si regge.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La difficoltà della votazione per parti separate è che non è possibile inserire solo una parte dell'emendamento Fortunati nell'articolo 18. Bisognerebbe che il senatore Fortunati completasse il suo emendamento in modo da fare un articolo sostitutivo dell'articolo 18. Se si approva la prima parte dell'articolo 18 nel testo della Commissione fino alle parole « corrisponda l'aliquota del 2 per cento » e si sostituisce alla seconda parte dello stesso articolo il testo della seconda parte dell'emendamento Fortunati si hanno delle norme contraddittorie.

Si corre cioè il rischio di approvare nel medesimo articolo due sistemi di progressione differenti, perchè si stabilirebbe di cominciare per certi redditi con l'aliquota dell'uno per cento e poi successivamente con il due. Quindi, se non altro da un punto di vista formale, a noi pare impossibile che si possa porre in votazione per divisione l'emendamento del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. A me non pare che vi sia questa impossibilità giuridica. Pertanto porrò in votazione la prima parte dell'emendamento Fortunati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non è possibile, perchè noi al reddito imponibile di lire 240 mila, facciamo corrispondere l'aliquota del 2 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Zoli, non posso assolutamente esimermi dal porre in votazione l'emendamento Fortunati per divisione, perchè quando un articolo del Regolamento stabilisce che debba farlo, non posso rifiutarmi, anche se si va incontro ad un assurdo,

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Torno a dire che potremmo arrivare a delle conclusioni assurde, stabilendo due principi contrastanti.

PRESIDENTE. Sarà illogico, ma non posso rifiutarmi.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi pare che certi colleghi non vogliano o non possano avere chiare le idee. Quando infatti si dice che a 240 mila lire l'aliquota è fissata nell'1 per cento, e che l'aliquota massima del 50 per cento anzichè a 150 milioni, come noi proponiamo, può essere deliberata a mezzo miliardo, non mi pare che si dicano cose impossibili. Onorevoli colleghi, vi sono infinite funzioni che possono dar luogo al medesimo risultato fiscale di una data aliquota massima: questa mi pare una questione matematica elementare. Voi dite: noi partiamo dal due per cento a 240.000 lire e redditi inferiori e arriviamo al 50 per cento a 500 milioni. Noi diciamo: uno per cento a 240.000 lire e redditi inferiori, 50 per cento a 150 milioni. Pertanto, il Senato deve prima pronunciarsi sulla aliquota minima: ed ecco la ragione di richiesta di votazione per parti separate: la progressione delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito deve incominciare da due o da uno per cento?

Seconda questione: l'aliquota massima del 50 per cento deve essere fissata a 150 milioni o a mezzo miliardo?

Risolte le due questioni, dovrà essere risolta poi, in definitiva, la terza questione relativa al tipo di progressione che si vuole attuare per passare dall'aliquota minima per lo scaglione minimo all'aliquota massima per lo scaglione massimo. La nostra richiesta è l'unica razionale, che possa essere proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Fortunati mi permetterà di non essere d'accordo sul fatto che la sua proposta sia la unica razionale. Noi stiamo votando qui una aliquota di progressione continua. Allora si hanno tre proposte: la proposta di progressione continua del Governo, la proposta di progressione continua della Commissione (*interru-*

zioni del senatore Fortunati) e la proposta di progressione continua del senatore Fortunati. La progressione continua consiste in una serie di aliquote che variano in una certa misura ad ogni variazione anche infinitesima di reddito. E se il ragionamento del senatore Fortunati fosse esatto potremmo votare per progressione l'aliquota di ogni unità di reddito; allora non avremmo una progressione continua, ma un altro tipo di progressione. Posto il problema in termini chiari e semplici, vediamo che le proposte dinanzi a cui ci troviamo sono tre. Il Governo ritira la sua a favore di quella della Commissione: ci troviamo quindi dinanzi a due formule matematiche e la votazione deve servire appunto per la loro scelta e non a fare il programma per il calcolo di «  $n$  » altre curve tra un determinato minimo e un determinato massimo. Il Senato dinanzi ad una certa forma di progressione deve dire se l'accetta o non l'accetta; niente altro che questo, se vogliamo fare una progressione continua.

GRISOLIA. La volontà del Senato è al di sopra di quella del Governo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voi sapete che qui si fa quel che si ritiene di dover fare; la mia opinione è questa, che cioè il Presidente non può fare sindacato di merito. Ci potrebbero essere anche due criteri non perfettamente corrispondenti tra di loro. Ora io di fronte a questa proposta non posso rifiutarmi di indire la votazione per parti separate, perchè potrebbe crearsi il precedente pericolosissimo del sindacato di merito da parte della Presidenza.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento dei senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Desidero far notare che nel testo che abbiamo dinanzi

vi sono due errori materiali. A un reddito imponibile di lire tre milioni deve corrispondere una aliquota percentuale del 4,85 e non del 4,75; e al reddito imponibile di 4 milioni deve corrispondere una aliquota percentuale del 5,46 e non del 5,50.

FORTUNATI. Desidererei fare una domanda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTUNATI. Non ho dubbio sulla permanenza del ministro Vanoni al Governo, ma la formulazione del comma è tale per cui un qualunque Ministro per le finanze potrebbe proporre al Presidente della Repubblica, tra le aliquote indicate, una qualunque altra serie di aliquote intermedie. In altri termini, tutte le aliquote per gli intervalli di reddito compresi tra i limiti indicati specificatamente nel secondo comma dell'articolo 18 sono lasciate alla facoltà discrezionale del Ministro per le finanze.

PRESIDENTE. È un emendamento il suo, onorevole Fortunati?

FORTUNATI. È un richiamo alla ragione!

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho udito l'onorevole Zoli dire che non è necessario porre la formula. Io credo che sia invece necessario per stabilire quali sono queste aliquote intermedie, e per dare una idea chiara del come si procede in questa materia. Il fatto che altre consimili leggi tributarie non contengano la formula che regola le aliquote nulla prova: erano leggi incomplete. La legge sulla imposta patrimoniale straordinaria conteneva la formula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. Il senatore Ricci è un matematico e il senatore Fortunati è ugualmente un matematico, ma io, pur non essendo altrettanto profondo in matematica, ritengo che la formula ci sia e sia implicita, perchè come dalla formula si trae la tabella, così dalla tabella si trae la formula.

FORTUNATI. Non è affatto vero.

ZOLI, relatore di maggioranza. Ad ogni modo non ho nessunissima difficoltà ad aggiungere alla tabella la formula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Volevo chiarire all'onorevole Fortunati che quando si danno circa 20 punti, come noi abbiamo dato, è ben difficile che vi sia ancora equivoco. Non sono un grande matematico, ma dati 20 o 25 punti la curva che deve passare tra di essi sembra sufficientemente determinata. E si può dire esattamente determinata se consideriamo validi certi tipi di curve fiscali già accertate nel nostro ordinamento. Noi non abbiamo scritto la curva proprio per mantenere la nostra prassi legislativa, ma se veramente è richiesta la formula, possiamo inserirla, come ha detto l'onorevole Zoli, in qualsiasi punto della legge. Si è detto tante volte che non dobbiamo scrivere nella legge cose di non facile comprensione, e così abbiamo fatto. In questo modo immediatamente i cittadini capiscono la tabella e sanno presso a poco dove viene a trovarsi, se c'è, la loro posizione fiscale. Tuttavia, ripeto, se si ritiene utile inserire la formula non abbiamo nessuna difficoltà a farlo.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Il testo della legge non dice che si tratta di una progressione continua, nè soggetta a determinate condizioni, quindi potrebbero sorgere dubbi sulla interpretazione della legge e allora o adottiamo una locuzione matematicamente più chiara, o addirittura poniamo la formula.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione propone la seguente aggiunta: dopo la parola « corrispondente » aggiungere le altre « determinata secondo la seguente formula ... ». Infatti si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica e questa formula serve affinché il cittadino possa controllare se il decreto è stato fatto secondo questa formula.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 18 di cui è già stata data lettura, nel testo della Commissione, con le correzioni delle aliquote di cui ha fatto cenno il relatore, con l'aggiunta, dopo la pa-

rola: « corrispondente », delle altre parole: « determinate secondo la seguente formula:

$$y \text{ (aliquota)} = 0,023025 \sqrt{x} \text{ (reddito in milioni di lire)} - 0,0000472 x + 0,00874 \text{ »}.$$

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo ed ultimo comma.

È stato presentato un emendamento del senatore Ricci Federico del seguente tenore: « sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: " Con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro delle finanze saranno pubblicate le dette aliquote a scaglioni separati " ».

Tale emendamento deve però intendersi precluso dal ritiro del precedente emendamento al primo comma.

Metto pertanto in votazione il secondo comma dell'articolo 18, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Il senatore De Gasperis, insieme ai senatori Varriale, Zanardi, Lodato, Ciampitti e Anfossi, ha presentato un emendamento del seguente tenore: « aggiungere, in fine, il seguente comma:

" Le aliquote dei redditi che oltrepassino l'imponibile di lire 4.000.000 sono raddoppiate sempre quando l'evasore risulti soccombente nella decisione della Commissione provinciale " ».

Il senatore De Gasperis ha facoltà di illustrarlo.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole signor Ministro delle finanze. L'emendamento aggiuntivo all'articolo 18, che mi accingo ad illustrare, mi sembra chiaro; il suo contenuto morale vi segnala una delle eventualità a cui gli evasori debbono porre attenzione: potrebbero pagare oltre due volte l'onore fiscale che — a suo tempo — avrebbero dovuto soddisfare, in ragione delle aliquote stabilite dalla legge.

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

È una cesoia adatta a tagliare la « stoffa » per il nuovo « abito mentale » fiscale di molti italiani, a cui tende l'opera del ministro Vannoni.

Chi di voi non ha avuto modo di conoscere e di osservare alcuni « tipi » di evasori, i quali ci ricordano i guffi vaganti nella notte, che rattristano il sonno di chi ha lavorato per l'intera giornata?

A maggiore effetto del mio intervento, voglio elencarvi poche categorie di questi rapaci dagli occhi tondeggianti, trapiantati nel capo di alcuni evasori delle leggi tributarie, i quali in Italia continuano a farla franca: fra costoro:

1) i signorotti che non essendo iscritti all'anagrafe del Comune delle grandi città (sovente a causa di amoralità, hanno fissa dimora nei salotti delle Questure ove esiste la relativa cartella segnaletica) dispongono di un appartamento lussuoso, mobiliato ad arte, da coloro che senza contratto registrato subaffittano, a prezzi esosi, e che pretendono le cosiddette cauzioni o buonuscite;

2) la mondana che ama la vita dei piaceri, la cui fatica consiste nel trascorrere parte del suo tempo prezioso nelle comode poltrone a braccioli cromati (dei grandi caffè di Via Vittorio Veneto a Roma e di altri locali simili delle grandi città italiane), per farsi ammirare le tracce della passata giovinezza, rinfrescata dai bracciali d'oro e dallo splendore dei brillanti, quasi sempre falsi perchè sono il riflesso della loro coscienza;

3) la mondana che gestisce la « *garçonnière* » dove i migliori clienti quotidiani sono i degni ganimedi (giovani e vecchi, ottimi consumatori di panini all'olio e di sigarette *Morris*), categoria alla quale appartiene il Brusadelli;

4) il giovane *sportman*: *abitué* della caccia alla volpe, il quale a sera tardi fa la sua indispensabile comparsa intorno al tavolo verde clandestino, ove si fa credere ai gonzi che tutti vincono e che nessuno perde!...;

5) il bellimbusto dall'accento esotico e dall'erre sdrucchiolo, che al volante di quelle centinaia di Buick, Packard, Studebaker (entrate durante il periodo della occupazione, a danno della nostra industria automobilistica), guar-

dano con aria compassionevole il pedone, con le suole consumate dalla marcia forzata, quotidiana;

6) i giocatori alle corse. Proprietari di cavalli « puro sangue » o « ronzini » sui quali puntano — senza speranza di vittoria — il denaro frodato al fisco. Fra questi vi sono i cosiddetti *charmants* che, ritenendo di essere poliglotti si esprimono con le consuete frasi, quando si incontrano con l'immane Kodak a tracolla — « *ça va!* » « *If you please!* » « *Il fait beau aujourd'hui...* » — anche quando il tempo è nuvoloso (per costoro... il cielo è sempre sereno!);

7) i falsi turisti che amano le crociere all'estero, specialmente quando non conoscono le bellezze d'Italia; i quali dispongono di valuta estera, oggi monopolizzata dai poveri albergatori. I quali lamentano... il caro fitto dei locali, per cui il Commissariato del Turismo danneggiando non solo la proprietà edilizia, ma la Finanza per il mancato aumento delle imposte fabbricati, è riuscito ad « aiutare » questa povera categoria, che dà il maggiore numero dei turisti viaggianti nelle superbe fortezze volanti, con i proventi delle camere affittate a lire 2.000 per notte!;

8) i buongustai che detestano il « Sugoro », ma che frequentano i ristoranti di moda delle grandi città (a Roma quelli di viale delle Medaglie d'oro: l'oro c'entra sempre per questi signori, onorevoli colleghi, anche quando la parola ricorre sulla carta e, magari, sulle etichette delle bottiglie (contenenti l'amabile « Grappolo d'oro », « Lagrime d'oro », non conoscendo le lagrime dei contribuenti perseguitati dal fisco). I buongustai sono gli emuli di Lucullo e di Epicuro, che non pagano le imposte, ma pronti a dare cinquecento lire al cameriere dal sorriso enigmatico, il quale — ad onor del vero — non sciopera mai;

9) i ballerini dei *tabarins* e dei *clubs*, ove — spesso — il vizio si affianca alla *roulette* o alla cocaina;

10) le mondane (che hanno nelle cassette delle Banche sacchetti di sterline e di napoleoni d'oro, misti a libretti di dollari e di sterline carta, con qualche milione di franchi svizzeri) vere banche clandestine che finanziano i morganatici cavalieri d'avventura, trafficanti

di stupefacenti. Sono gli « sciacalli » che operano alle frontiere, nemici giurati della guardia di finanza;

11) gli scioperaioli e gli scioperatelli, categorie del non far nulla, qualche volta per ragioni ideali! Fra costoro abbiamo la tipica figura del Giano-evasore, perchè non solo evade le imposte, ma evade il lavoro, non rinunciando ai sussidi, attinti dalle tasche dei compagni. Ma, gli evasori di questa categoria sono poco dannosi; i dannosi sono gli organizzatori degli scioperi. Questi uomini dalla voce rauca e dagli occhi glauchi, sono gli squali provenienti dal Mar Nero e dallo Stretto di Gibilterra, che hanno navigato — in superficie — come il grosso pesce marino di cui portano il nome e le sembianze.

Ebbene, onorevoli colleghi, vi sono in Italia evasori di tale genere?

Ritengo di sì. Ed allora la polizia tributaria, la guardia di finanza, cioè, dovrebbe sottoporli ad accertamenti della complementare progressiva, per tassarli, allorquando segneranno nella scheda individuale « i capitali » ove attingono i fondi necessari per vivere.

Sarà un po' difficile, ma con le regole catarie e con operazioni di cambio indiretto si potrebbero scoprire le origini dei detti fondi.

Costoro sono come i lupi che, durante l'inverno, quando la neve è molto alta, camminano in fila indiana, per evadere i cacciatori, i grandi dal pelo fulvo ed i piccoli meno rossi dei primi ricalcano, come noto, le stesse orme del primo, per non lasciare traccia del loro numero!

Questa è una delle più caratteristiche figure di evasore!

Insomma: onorevoli colleghi, è tutta una gamma di frodatori che non vedrete mai a far la fila in piazza Mignanelli, nei ferrati e lunghi corridoi dell'Esattoria comunale di Roma, indegna sede di uffici, dove l'aria satura non concede respiro.

Onorevole Vanoni, sono migliaia di evasori, i quali non affiorano nemmeno se stritolati da rulli compressori; costoro non si piegano nemmeno con la rigorosa applicazione della complementare progressiva, bisogna che ella, che conosce tutte le leggi tributarie dei grandi Paesi europei e di oltre Oceano, studi qualche cosa di più pratico e di più redditizio; le pe-

nalità da me proposte sono poche, ma potrebbero servire ad intimorire i meno ostinati nella frode fiscale.

Bisogna colpire gli evasori, che io ebbi a paragonare ai famelici animali delle macchie, facili ad emigrare secondo la stagione: a San Moritz o a Viareggio, al Lido di Venezia o nelle belle spiagge della Spagna e del Belgio.

Bisogna scovarli gradatamente, tenendo presente che negli Stati Uniti d'America fu catturato Al Capone ed i suoi luogotenenti, specialmente per i reati finanziari: delitti puniti come si puniscono quelli dei grandi criminali.

La vita comoda non si addice nemmeno a chi lavora da mane a sera e perciò non deve essere sfruttata da coloro che non fanno niente, ma godono della libertà e dei diritti che apportano oneri all'erario.

Io, col mio emendamento aggiuntivo all'articolo 18 e con l'articolo 18-bis, nei testi da me presentati, vorrei afferrare molti di questi evasori, ma occorrono i funzionari e soprattutto occorre rafforzare la Guardia di finanza: il glorioso Corpo che in questi giorni perderà — per necessità di bilancio — diverse decine di ufficiali, che avrebbero, nel sereno esercizio del loro dovere, garantito non pochi milioni al Tesoro.

In America del nord, il Corpo specializzato per rastrellamento degli evasori, la guardia di finanza degli Stati Uniti, fece, come ho detto, catturare e condannare Al Capone. Ebbene, io domando: chi ha mai catturato e messo in prigione Brusadelli ed il suo stato maggiore? Eppure vi sono leggi non abrogate, che io non voglio rammentarvi per non uscire dal campo in cui ci troviamo.

Onorevoli colleghi, quando discuteremo in merito ai miglioramenti necessari alla vita dei magistrati, cerchiamo di trattare anche quelli dovuti ai funzionari delle imposte, al Corpo della guardia di finanza, ai professori ed insegnaenti in genere, dobbiamo pensare altresì a tutti i funzionari dello Stato e degli Enti provinciali e comunali, i quali — spesse volte — non riescono a giungere al 15 del mese con lo stipendio loro corrisposto.

È un problema che investe tutto il campo nazionale: è giunta l'ora di incominciare; se un « giorno » vorremo ottenere dai funzionari



quel rendimento proporzionato alle calorie dipendenti dalla qualità e dalla quantità delle derrate alimentari necessarie alla loro tragica esistenza, noi dobbiamo votare leggi fiscali del massimo rigore senza preoccuparci dei soliti timori, frutto di fantasie medioevali e degne dei gabellotti del 1300 sotto il regno di Filippo VI!

Non condivido il parere di coloro che ritengono i popoli anglo-sassoni contribuenti esemplari, per dono di natura; questa è uguale per tutti gli essere umani: occorre imprimere il senso della morale fiscale, che io ho avuto modo di ammirare in Svezia, in Norvegia, a maggior misura che negli Stati Uniti d'America e del Canada.

È concepibile portare gli italiani a questa moralità?

Rispondo di sì, ma gradatamente, perchè in tal modo sono arrivati alla maturazione gli altri popoli, i quali, comunque, partirono con una legislazione più pratica della nostra.

È questione di moralità, dunque, di bonifica di terreno incolto, sul quale dobbiamo far germogliare i semi selezionati, far crescere i virgulti e le frutici che dovranno dare all'Italia maggiori possibilità finanziarie, secondo il piano bonificatore che sta sviluppando il Ministro Vanoni.

Onorevoli colleghi, mi rivolgo a voi di quella parte (*indica la sinistra*): sappiate comprendere con maggiore buona volontà l'opera del Ministro delle finanze; sappiatelo comprendere come devono essere compresi gli uomini che danno garanzie non comuni di intelligente operosità.

Sulle spalle robuste del Ministro di Morbegno grava un peso forte, che molti italiani ritengono sia sopportato dal ministro Pella. La verità invece è che Vanoni è l'apicoltore mentre il collega suo — Pella — è colui che, diluendo il miele, fa tutti gli sforzi per contenere le spese, secondo l'articolo 81 della Costituzione, posto — come noto — ad emblema della 5ª Commissione.

Vogliate scusarmi se questa materia che mi appassiona mi ha portato fuori seminato, ma io mi sono sforzato di indicarvi nuove fonti di reddito, ove l'Amministrazione finanziaria potrebbe attingere altri miliardi, tanto necessari all'erario e alla difesa della moneta.

Io sono di avviso che bisognerà rastrellare gli evasori, rastrellarli come le mine nei campi di battaglia; essi non sono pericolosi, benchè furbi e scaltri, ma se si afferrano per le orecchie, non sfuggiranno e saranno esempio per quelli più duri a decidersi, a rispettare la legge, pagando con equità le imposte.

Votate il mio emendamento, semprechè il relatore della maggioranza non trovi ragioni che vi consiglino a respingerlo; votate!o, se l'onorevole Ministro lo riterrà necessario: altrimenti lo ritirerò, restando il mio intervento a riprova della mia collaborazione. In quest'ultimo caso voi non servirete gli interessi della Nazione: riflettete bene prima di seguire il parere del relatore di maggioranza.

L'evasione fiscale in Italia si deve combattere come si combattono i parassiti del grano immagazzinato e in particolare uno di essi: la « calandra granaria » e la « calandra oryzae », detti volgarmente pidocchi del frumento.

Sono coleotteri della famiglia « Curculionide » dotati di un acuminato rostro, potente trapano per forare le carossidi, e di tutta una serie di particolari morfologici e fisiologici atti a farli comodamente vivere nella massa dei cereali; i punteruoli a buon diritto possono essere paragonati ai peggiori evasori fiscali, a cui mi sono riferito in questo intervento.

Essi, nel regno vegetale, penetrano nel chicco, divorano la mandorla farinosa e lasciano la crusca infetta. Gli evasori del fisco divorano la ricchezza con la frode e non pagano i contributi.

Onorevoli colleghi, i due insetti si rassomigliano molto ed osservandoli ad occhio nudo è assai facile confonderli.

Negli studi fatti dal Balakoustej e dal Messil e dalle fotografie effettuate negli immensi granai dell'Amber, del Manitoba negli Stati Uniti d'America e nel porto russo di Taganrog, sul Mar Nero, si è constatato persino la differenza di potenza del rostro nelle varie razze di punteruoli. Per esempio, quelli russi e quelli dell'America del Nord sono più piccoli, ma hanno un rostro più potente perchè devono forare il chicco del grano, la cui costituzione è più dura. Quello della Santa Fè in Argentina ha il rostro meno potente perchè il grano argentino è un grano tenero. Quello italiano è indipen-

dente, ma muore col freddo perchè è più debole dei due compagni esotici. Ma in Italia è più feroce l'evasore delle imposte, seppure non ha il rostro perforatore!

Onorevoli colleghi, mi è sembrato utile questa descrizione, perchè voi, nella vostra serenità, possiate meglio comprendere a quale razza di insetto può essere paragonato l'evasore fiscale, difficile ad estirpare, ma facile a combattere.

Il mio emendamento, pertanto, dovrebbe essere da voi accolto, a dimostrazione della vostra esperienza nella legislazione fiscale che tende a redimere una piaga che danneggia il popolo lavoratore disoccupato, non avendo lo Stato mezzi sufficienti per costruire opere pubbliche tanto necessarie.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Il senatore De Gasperis ha già annunciato che io ero contrario all'emendamento e gli argomenti che egli ha portato non mi hanno convinto. Quindi io resto contrario all'emendamento da lui proposto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Io ho l'impressione che l'emendamento proposto dal senatore De Gasperis si fondi su un equivoco abbastanza diffuso, che cioè la nostra legislazione tributaria e la legge attuale stabiliscano lievi penalità per le mancate denunce e per le dichiarazioni infedeli. Ora io ricordo che abbiamo già votato un articolo nel quale si dice che, per il semplice fatto della mancata dichiarazione, c'è una penalità di natura nettamente penale, un'ammenda, e che restano ferme le penalità previste dalle singole leggi per l'omessa o infedele denuncia. Debbo ricordare ancora una volta che la legge del 1931 sulle penalità stabilisce che per l'omessa dichiarazione è dovuta, oltre alla penalità per il fatto in sé dell'omessa dichiarazione, una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta dovuta. E mi pare che questa sia una sanzione abbastanza energica, soprattutto se noi la riferiamo ad una legge che mette in vigore la dichiarazione unica per cui, con un atto solo, si fa ugualmente la di-

chiarazione agli effetti almeno di due imposte, cioè di quella di ricchezza mobile e di quella complementare. Evidentemente la penalità è dovuta per ognuna delle due imposte, se la dichiarazione è stata omessa o è infedele. Credo quindi che non sia veramente il caso di aumentare le penalità, piuttosto di applicarle veramente in pratica e, sotto questo profilo, ancora una volta è forse necessario ricordare che tutto il sistema della legge che stiamo discutendo si fonda sul criterio di eliminare il concordato. Eliminando il concordato, cade la possibilità del condono della soprattassa per infedeltà della dichiarazione, perchè nel sistema attualmente vigente, quando viene stipulato il concordato, non si applica la penalità per la infedele dichiarazione. Eliminando il concordato, diventa strettamente necessario applicare la penalità tutte le volte che vi è discordanza tra la decisione finale degli organi che devono fare l'accertamento e la dichiarazione fatta dal contribuente. Ora mi pare che la sanzione è talmente chiara e severa che non merita di essere ulteriormente aggravata. Noi sappiamo per esperienza che le pene troppo dure difficilmente vengono applicate nella pratica.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole De Gasperis se insiste nel suo emendamento.

**DE GASPERIS.** Lo ritiro, pur non condividendo il punto di vista del Ministro.

**PRESIDENTE.** Vi è poi un secondo emendamento, dei senatori De Gasperis, Ciampitti, Ricci Mosè, Pasquini, Varriale e Lodato, di cui do lettura:

« Aggiungere, in fine, anche il seguente comma:

” Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per prevenire e reprimere le frodi fiscali in genere e, particolarmente per la ricerca degli evasori recidivi e totali, continueranno a valersi della Guardia di finanza ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis.

**DE GASPERIS.** Non ritiro questo secondo emendamento perchè si tratta di cosa importante e su di esso chiederò anche la votazione. Io raccomando ai colleghi, che non sempre sono così diligenti nello studiare gli emendamenti,

di prestarmi attenzione. Non voglio con questo fare un rimprovero perchè potrei fare lo stesso rimprovero a me stesso per altre leggi che a volte ho trascurato. Desidero illustrare questo emendamento e vi prego di ascoltarmi con pazienza, perchè non si tratta, come dice il collega Lovera, di un compito scolastico, che non ho mai fatto fare, perchè ho sempre composto i miei interventi con la mia materia cerebrale.

PRESIDENTE. Ella aveva detto che avrebbe svolto insieme e in sintesi i suoi emendamenti.

DE GASPERIS. La prego di ascoltarmi per cinque minuti.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il secondo emendamento aggiuntivo all'articolo 18, tende a riconfermare, in questa legge, la necessità di impiegare la Guardia di finanza, unica polizia tecnicamente organizzata, nella repressione delle frodi fiscali in genere e particolarmente nella ricerca degli evasori totali. I quali sono — come ho dimostrato nell'altro mio intervento — veri criminali, operanti a danno dell'Erario, cosicchè soltanto una polizia con speciali caratteristiche può operare a loro carico e con efficienza.

Il mio intervento, d'altra parte, è stato generato per conoscere con precisione l'opinione del Ministro sui nuovi compiti istituzionali della Guardia, compiti sui quali si è generata un po' di confusione.

Il 2 maggio 1949, voi, signor Ministro, nell'inaugurare il primo corso dei verificatori contabili, deste assicurazione generica che le funzioni della polizia tributaria sarebbero rimaste integre, ma dopo, in seno alla quinta Commissione, avete dichiarato che la Guardia di finanza non può avere altre funzioni se non di polizia armata.

Se è evidente che, nel suo concetto, la prima di tali dichiarazioni non contrasta con la seconda, perchè ambedue le volte avete inteso nello stesso senso il termine « polizia ». sono tuttavia spinto a pregarvi di esprimere compiutamente il vostro pensiero, stante l'attesa ansiosa di tutti i finanziari, i quali soltanto recentemente hanno appreso che voi riservate loro il compito di non presidiare altro che valichi doganali e fabbriche di generi soggetti ad imposta di fabbricazione; a tal riguardo siete stato esplicito: « ...si tratta soprattutto di funzioni di polizia armata, quindi di difesa contro

il contrabbando, di sorveglianza in determinate zone, particolarmente delicate agli effetti fiscali. La logica porta che tutti gli accertamenti di natura contabile, il rilievo degli imponibili e simili, siano deferiti agli organi normali dell'Amministrazione e non agli organi di polizia tributaria ».

Mi si consenta, perciò, nel frattempo, di entrare nel merito del problema, ma non senza avvertire che mentre una più che trentennale conoscenza dello sforzo instancabile della Guardia di finanza, in difesa dell'Erario, mi rende ammiratore del corpo, sento tuttavia il dovere di parlare esclusivamente per il bene della cosa pubblica.

La Guardia di finanza è un organo di polizia, nello stesso tempo di sicurezza e giudiziaria.

Come organo di polizia di sicurezza ha il compito di proteggere l'attività dello Stato diretta alla applicazione e amministrazione dei tributi; come organo di polizia giudiziaria ha il compito di reprimere i fatti antiggiuridici costituenti reato.

La legge di ordinamento del corpo all'articolo 1 sintetizza tali funzioni, statuendo che la Guardia di finanza previene e reprime le violazioni finanziarie, aderendo ad un principio dell'ordinamento italiano, quello di accomunare nello stesso organo di polizia funzioni preventive e repressive, per motivi di opportunità e di economia funzionale.

Pertanto, quando si afferma che la Guardia di finanza « non può che avere funzioni di polizia tributaria e non di accertamento tributario », può sembrare che si circoscriva esattamente l'ambito dei compiti istituzionali dell'organo, mentre non è vero, perchè esso in molte materie esplica azione preventiva, partecipando alle operazioni di raccolta di elementi che conducono all'accertamento tributario.

È evidente perciò che la frase anzidetta suona come limitazione degli attuali compiti della Guardia di finanza, e cioè con esclusione del suo concorso nelle operazioni che conducono all'accertamento tributario per motivi che ritengo possano così riassumersi:

spogliare l'accertamento, in tutta la sua fase, di ogni sapore poliziesco, per instaurare maggior fiducia fra uffici e contribuenti;

affidare la raccolta ed il controllo degli elementi di giudizio a funzionari espertissimi in materia contabile.

Tali punti, sui quali è pacifico che trova fondamento la riforma agitata, sono concettualmente antitetici.

Infatti, se si vuol togliere qualsiasi carattere poliziesco alla fase preparatoria dell'accertamento, bisogna rinunciare a controllare la dichiarazione del contribuente mediante la ricerca di elementi e dati che egli avesse omesso od alterato.

Se invece non si vuol rinunciare a ciò, ed è perfettamente inutile dimostrare che non sarebbe possibile, la veste di polizia non potrebbe mancare a chi esplicasse quei compiti perchè, comunque si voglia chiamare colui che ricerca, verifica, controlla, la sua funzione non potrebbe non avere quella caratteristica.

In altri termini è incontrovertibile che quei rilevamenti assumono sapore di polizia, non perchè sono effettuati dalla Guardia di finanza, perchè è la loro natura che attribuisce funzioni di polizia e chi li esegue, anche se costui è un funzionario dell'Amministrazione civile.

Come classificare diversamente, infatti, i poteri di accesso, di indagine, di controllo, di richiesta di informazioni, connaturali necessariamente con quei compiti statuiti dalle leggi finanziarie?

Si osserva facilmente che, ad ogni modo, tali poteri e facoltà furono attribuiti in un primo tempo ai funzionari degli uffici tributari, e solo in seguito ne fu investita la Guardia di finanza, sicchè non contrasterebbe con i principi dell'ordinamento tributario porre gli uffici in condizione di esplicare direttamente e proficuamente quelle attività che per ragioni organiche o di attrezzatura non potettero prima espletare con la necessaria ampiezza ed intensità, sì da dover provvisoriamente servirsi della Guardia di finanza, riorganizzando gli uffici sarebbero ora rimossi quegli ostacoli e a ciascun organo verrebbe riconfermata la sua originaria sfera di competenza piena ed esclusiva: agli uffici la fase dell'accertamento dell'imposta, alla Guardia di finanza la sola funzione di prevenire e reprimere le violazioni extraispettative.

Ma tali argomenti non hanno base.

La sola polizia tecnicamente organizzata per prevenire e reprimere le frodi fiscali è sempre stata, nell'ordinamento italiano, la Guardia di finanza.

Le singole leggi tributarie hanno determinato volta per volta alcune caratteristiche particolari dell'azione preventiva o repressiva demandata al Corpo e, come l'ordinamento tributario da forme semplici è passato a forme sempre più complesse, così i compiti della Guardia di finanza hanno subito l'evoluzione necessaria per rispondere alle nuove esigenze.

Si ritenne, anzi, di perfezionare l'organo di polizia in modo da farne lo strumento specializzato nelle indagini, nelle ricerche e nei controlli a protezione di tutta l'attività dello Stato avente per oggetto i tributi, affidandogli anche compiti di tutela della pubblica finanza, sì da creare una vera e propria polizia finanziaria, che, affiancando l'opera degli uffici, diede prove di capacità e di solerzia che non debbono essere dimenticate.

Le varie disposizioni che regolarono, spesso sconnessamente, le funzioni di quella polizia, ebbero una specie di testo unico, per quanto si attiene alla tutela preventiva delle imposte dirette e di quelle indirette sugli affari col regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, modificato dal regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1290, convertito nella legge 13 dicembre 1937, numero 2385.

Il decreto ministeriale 16 luglio 1926 regolò poi i rapporti tra gli uffici e la Guardia di finanza.

Per quanto riguarda l'azione repressiva, la legge 7 gennaio 1929, n. 4, diede forma effettiva ad una situazione già affermata e pose in rilievo che in tale campo la Guardia di finanza, come polizia tributaria, aveva una competenza di carattere preminente rispetto a qualsiasi altro organo concorrente, fosse anche rappresentato da un funzionario degli uffici finanziari.

L'accentramento dell'onere della difesa finanziaria dello Stato in un unico organismo, alla dipendenza del Ministro delle finanze, assicurò organicità e uniformità di metodo e di direttive, unicità di direzione e controllo, economicità di gestione, semplicità di articolazione,

contemporaneità di azione a tutela di molteplici leggi. La qualifica di corpo armato dello Stato fece dell'organo uno strumento sicuro per l'impiego e di elevata garanzia.

Gli uffici finanziari, invece, hanno sempre avuto, in primo luogo ed in via esclusiva, la funzione di applicare e amministrare i tributi e solo in via accessoria i funzionari hanno avuto poteri tali da essere in grado, all'occorrenza, di ricercare direttamente gli elementi di giudizio o di reprimere una frode.

In altri termini gli uffici si pongono come autorità finanziaria, mentre la Guardia di finanza è polizia finanziaria.

In relazione all'attività di accertamento degli uffici, la Guardia di finanza, posta logicamente come ausiliare dei medesimi, cura la raccolta, la verifica ed il controllo di elementi, dati e circostanze di fatto utili per l'apprezzamento dell'entità economica, esplica, cioè, proprio quell'azione di difesa dell'attività tributaria che si confà alla natura di un organo di polizia, dato che esso fornisce elementi che sono diretti ad evitare infrazioni della legge.

Il funzionario che riceve degli elementi ha invece una funzione più vasta e determinante, usa dei poteri discrezionali che mancano all'organo di polizia; valuta e cioè giudica.

Tale separazione e diversità di funzioni forniscono la migliore garanzia per il Fisco e per il contribuente.

Fatte tali necessarie premesse, vediamo ora che cosa abbiamo motivo di ritenere si voglia fare in sede di riforma.

Nella citata prolusione del 2 maggio, voi onorevole Ministro, negaste che fosse nei vostri propositi:

di trasferire le funzioni di polizia nell'amministrazione dei tributi;

di creare un corpo autonomo di verificatori;

di realizzare aumento di funzionari.

Ma senza tali innovazioni come si può attuare il disegno di legge?

Del resto, i commenti che da più parti si vanno accendendo sul tema, sono tutti orientati in tal senso. « La parola dei funzionari delle imposte dirette », n. 45, dell'aprile-maggio 1950, scrive: « È necessario impostare... il la-

voro di accertamento degli uffici tributari in modo che l'iniziativa e la responsabilità siano devolute non al funzionario preposto alla definizione delle tassazioni, in quanto esso è vincolato dall'esame a tavolino dei cosiddetti "vivai", ma ad organi investigativi che procedano all'esame *in loco* ed abbiano quella funzione in esclusiva senza essere frastornati da altri onerosi servizi ».

« Organi posti a stretto contatto con gli uffici... Organi che... siano in grado di iniziare l'indagine nel senso più idoneo per la migliore valutazione dei cespiti ».

Tale, necessariamente, dovrebbe essere il logico e naturale sviluppo della concezione riformista, in contrasto con le assicurazioni date dal Ministro.

Infatti è evidente che lo stesso funzionario addetto alla valutazione non può, quando riscontra o ritiene manchevoli o inesatti gli elementi pervenutigli, alzarsi dalla seggiola per andare a fare la ricerca, la verifica, il controllo nell'azienda presa in esame. Occorrerebbe un esercito di funzionari!

D'altra parte non è pensabile che lo stesso organo individuale abbia una così larga massa di competenza da poter condurre, sotto la sua unica responsabilità, sia le operazioni di raccolta degli elementi, sia la loro elaborazione, sia la loro valutazione. Ciò urta contro i principi della garanzia e della tutela sia del contribuente, sia dell'Amministrazione.

Sarebbe giocoforza, quindi, ricorrere ad organi separati, i quali potrebbero essere in un primo tempo gli stessi funzionari dell'attuale ruolo dell'amministrazione, ritenuti particolarmente abili e preparati per l'indagine nelle aziende, ma che senza alcun dubbio diverrebbero domani, per la loro stessa specializzazione e per la necessità incontrovertibile di separare e anzi contrapporre le due funzioni, quell'organo particolare che è auspicato dagli esperti in materia.

E se ciò fosse comunque un vantaggio, nulla di male. Bisogna invece realisticamente riconoscere che quando l'impresa presenta le sue scritture contabili regolarmente tenute, l'Amministrazione non può discostarsi dalle risultanze di esse senza darne ragione. Ora, in tal caso, non è la più o meno profonda preparazione professionale che consente di scoprire le

eventuali sottrazioni di cespiti, perchè se ciò è possibile attraverso l'esame degli atti, tali atti all'ufficio vengono già presentati esaurientemente.

Dovrà dunque procedersi attraverso una serie di altre indagini che vanno dalla ricerca delle materie prime impiegate, dei mezzi di produzione, degli organi di distribuzione, alle notizie su affari particolari, impiego camuffato di capitali, ecc.

Tutti tali elementi non hanno nulla a che fare, al momento in cui vengono raccolti, con la valutazione dei medesimi, ma è la loro raccolta che non si renderà abbastanza facile a funzionari che non siano adusati ad una funzione di polizia preventiva.

Ma v'è di più. Che importanza ha per i fini tributari, che in una azienda operino funzionari espertissimi in contabilità se a loro non viene offerta alcuna documentazione? Ed è abbastanza noto che moltissime aziende in Italia non tengono contabilità (almeno palesemente).

Per reperire elementi valutabili fiscalmente non è necessaria una nuova polizia, nè è necessario che la nuova polizia incaricata di farlo sappia valutare alla perfezione gli elementi patrimoniali di un'azienda. Ciò è compito degli uffici, i quali quando non ne siano in possesso, debbono chiedere che vengano loro fornite le notizie necessarie.

Si aggiunga che il servizio di reperimento degli elementi di valutazione fiscale, così come ora è fatto, presenta anche la caratteristica della maggiore economicità e semplicità, requisiti essenziali per un ordinato sistema tributario, il quale, come autorevolmente è stato dimostrato, qualora costi più di un tanto per cento di quanto si riscuote a titolo di tributi, appalesa di essere sconnesso e costituisce una gravissima turbativa nell'economia generale della Nazione.

Ora è da considerare che gli uffici finanziari, non avendo la capillarità che già possiede la Guardia di finanza, nè potendo distogliere i funzionari dagli incarichi normali, dovranno costituire presso gli Ispettorati o presso le Direzioni periferiche gruppi appositi dipendenti per incaricarli di ispezione in questa od in quella località con il comprensibile dispendio conseguente alla nuova organizzazione, alle missioni, ecc.

Data la frammentarietà di tali servizi è evidente che nessuna conoscenza ambientale varrà a rendere più efficace e più economico il compito degli ispettori, i quali per forza di cose non potranno portare in codesto lavoro quell'imponderabile e pur tanto efficace elemento che è costituito dall'attaccamento per un'opera di cui si assicura la continuità per un certo tempo e di cui si risponde in pieno.

Inconvenienti, codesti, che bisogna considerare moltiplicati tante volte, per quante sono le branche dell'Amministrazione, e cioè per ogni gruppo di tributi.

Non riesce facile immaginare, poi, quale convenienza ed opportunità possano trovarsi nell'adibire un funzionario, munito della sua brava laurea e magari avanti negli anni, nella raccolta di elementi di fatto presso aziende individuali a carattere familiare — e sono la stragrande maggioranza — negozi di vendita al dettaglio, artigiani, ambulanti, ecc.; nè certamente gli sarà di ausilio, nella circostanza, l'essere stato istruito nella valutazione degli elementi patrimoniali di una azienda.

Solo una piccola parte delle aziende riveste quella importanza e presenta quella complessità di scrittura da richiedere veramente l'impiego di ispettori molto esperti.

A tali necessità provvede già ora l'ufficio con propri funzionari, salvo, e per gli elementi di contorno, a servirsi della Guardia di finanza la quale vi impiega esclusivamente ufficiali che — coadiuvati per i compiti di minore importanza da selezionati sottufficiali — danno ogni garanzia di esauriente rilevamento.

Pensiamo, infatti, che decisamente il disegno di revisione dei compiti della Guardia di finanza non si limiti ad escludere il suo intervento dalla fase di accertamento dell'imposta, ma ad estrometterla anche dalla fase di ricerca e repressione delle violazioni introispettive, quelle cioè che possono essere rilevate attraverso esami e controlli di scritture contabili o di elementi patrimoniali, e particolarmente la caccia degli evasori totali che debbono essere ricercati negli ambienti da me accennati, ove una polizia tecnicamente e militarmente organizzata può scovare l'evasore e fornire nel contempo agli uffici distrettuali tutto il materiale nuovo di accertamento a carico di mi-

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

gliaia di individui sfuggiti come « anguille » dalle mani del fisco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione su questo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Anzitutto faccio notare che non trovo il legame tra l'articolo 18 e questo comma aggiuntivo. L'articolo 18 infatti parla di aliquote e finisce con una formula. Aggiungere in fine il comma proposto dal senatore De Gasperis non avrebbe nessun nesso logico. Comunque, a prescindere da questa considerazione di forma, dichiaro che la Commissione è contraria all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il proprio parere al riguardo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento non è neppure di natura regolamentare, ma di natura interna amministrativa. Per questa ragione esso non è seriamente accoglibile.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Gasperis se insiste sul suo emendamento.

DE GASPERIS. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole De Gasperis, di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 18 nel suo complesso, che con le modificazioni approvate, risulta così formulato:

#### Art. 18.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed, ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione, determinata in base alla formula

$$y \text{ (aliquota)} = 0,023025 \sqrt{x} \text{ (reddito in milioni di lire)} - 0,000472 x + 0,03874.$$

Reddito imponibile	Al quota percentuale
240.000 . . . . .	2 —
500.000 . . . . .	2,50
1.000.000 . . . . .	3,17
2.000.000 . . . . .	4,12
3.000.000 . . . . .	4,85
4.000.000 . . . . .	5,46
5.000.000 . . . . .	6 —
6.000.000 . . . . .	6,49
7.000.000 . . . . .	6,93
8.000.000 . . . . .	7,35
9.000.000 . . . . .	7,74
10.000.000 . . . . .	8,11
20.000.000 . . . . .	11,08
30.000.000 . . . . .	13,34
40.000.000 . . . . .	15,25
50.000.000 . . . . .	16,92
70.000.000 . . . . .	19,81
90.000.000 . . . . .	22,29
100.000.000 . . . . .	23,43
150.000.000 . . . . .	28,37
200.000.000 . . . . .	32,49
250.000.000 . . . . .	36,10
300.000.000 . . . . .	39,34
400.000.000 . . . . .	45,04
500.000.000 ed oltre . . . . .	50 —

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori De Gasperis, Ciampitti, Varriale, Lodato, Saggiaro e Carboni propongono di aggiungere un articolo 18-bis del seguente tenore:

#### Art. 18-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1951, chiunque prenda alloggio in via temporanea in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute, nonchè in appartamenti mobiliati nei luoghi ove viene applicata l'imposta di

soggiorno a norma del decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, è tenuto al pagamento di una imposta nella stessa misura di quella di cui al citato decreto, a beneficio dello Stato, da riscuotere dalle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

La detta imposta a favore dello Stato non è dovuta da coloro che dimostrano, mediante un certificato su carta libera, dell'ufficio distrettuale delle imposte, l'iscrizione nei ruoli di ricchezza mobile, categoria B, categoria C/1, categoria C/2 e complementare progressiva sul reddito nell'anno cui si riferisce il soggiorno temporaneo.

La stessa imposta non è dovuta quando l'interessato dimostri, con certificato analogo al precedente, di essere in corso di accertamento per una delle imposte sopra specificate, in seguito a presentazione della dichiarazione prescritta dalla presente legge.

Il senatore De Gasperis ha facoltà di parlare.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro delle finanze, l'accoglienza, invero poco gradita, che avete fatto al mio emendamento aggiuntivo all'articolo 13 non mi ha arrecato alcun disagio, perchè io sono abituato a rispettare la volontà della maggioranza, sovrana in tutte le Assemblee e particolarmente in questa a cui apparteniamo.

D'altra parte, è risaputo che il disegno di legge in esame lascia poche speranze agli emendamenti non condivisi dalla Commissione e dal Ministro; è questione di responsabilità, che ognuno valuta secondo la propria coscienza.

Ma mi pare un po' strano, però, il fatto di ritenere quasi inappellabile il lavoro della 5ª Commissione, seppure questa abbia assunto il nome di Commissione-guida.

« Di qui non si passa », mi sembra che dica l'onorevole Zoli ad ogni principio di seduta, quando cioè, prendendo posto al tavolo riservatogli, legge e pondera i vari emendamenti da noi proposti.

Ma, onorevoli colleghi, ci sentiamo liberi di esprimere le nostre opinioni e diciamo al relatore di maggioranza: noi varchiamo — *alea iacta est* — il Rubicone e senza « tredicesime » legioni che ci seguono.

Noi passiamo senza far nascere guerre di sorta. Io, in particolare, tenterò di nuovo tale passaggio con l'articolo 18-bis, semprechè voi abbiate la pazienza di ascoltarmi perchè mi possa far comprendere.

Innanzitutto vi domando: ritenete che esistano, o meno, le dieci categorie di evasori totali da me elencate, quando ho discusso l'emendamento aggiuntivo all'articolo 18? Potrebbe portare danni irreparabili ai turisti « veri », la norma di cui al testo del mio articolo aggiuntivo, che in fondo è una nuova imposta tendente a rastrellare i grandi evasori che danneggiano i veri turisti? Potrebbe portare un danno ai frequentatori (per ragioni di salute) di Montecatini, Salsomaggiore, Abano, Aquì, Ischia, Fiuggi, San Pellegrino, ecc. che, a notte inoltrata, vengono svegliati negli stessi alberghi dai « turisti del vizio » e della vita notturna?

Per intanto vi esprimo i miei concetti in merito alle tre domande: a) L'esistenza degli evasori totali è questione pacifica: i maggiori rigori contenuti dalla legge sono diretti a carico di costoro, ed allora perchè non accogliere la mia proposta? b) Il danno al turismo si deve escludere, perchè basterebbe non confondere il turista « vero » con quello « falso ». Il « vero » è l'onesto cittadino che di tanto in tanto si prende uno svago, attingendo i mezzi dalle economie fatte. Il certificato in suo possesso lo pone al sicuro dell'articolo 18-bis. c) Gli stranieri sono esclusi e perciò nessuna contrazione nel movimento dei turisti che vengono in Italia.

Ai clienti delle stazioni di cura, quelli che vanno nelle citate stazioni per la vera cura, non interessa punto, poichè sono tutti contribuenti produttori di reddito e quindi tassati.

Resterebbero i veri evasori, i quali incappano nella legge e pagano l'imposta senza attendere la cartella esattoriale! Vi pare un beneficio per l'erario di poca entità? Ma l'utilità dell'applicazione dell'articolo 18 avrebbe ben altro maggiore effetto: quello di individuare gli evasori medi e grandi, ai quali il Procuratore delle imposte potrebbe mandare la lettera raccomandata, con il questionario di cui all'articolo 5 da voi approvato.

L'opera diligente della Guardia di finanza farebbe il resto!

Mi sembra, onorevoli colleghi, di avervi dimostrato la necessità dell'articolo 18-bis. Per-



chè? Perché non può essere generatore di quei timori, a cui accennavano ieri alcuni colleghi.

L'unico fastidio è quello di fornirsi di un certificato, onere ripagato dal fatto che il contribuente porta con sé il titolo della sua onestà verso lo Stato, titolo di garanzia per l'esercizio dei diritti democratici.

Perché non istituire l'onorificenza all'ordine tributario, come si usa in alcuni stati degli Stati Uniti d'America e nel Canada? Ed a questo punto, onorevoli colleghi, faccio appello al vostro acume giuridico e pratico, necessario per dare il vostro voto all'emendamento da me illustrato.

Se dovesse risultare negativo, mi rassegnò, redigendo un ordine del giorno per sentire il parere del Ministro circa il ripristino della imposta sulle spese « non necessarie », a favore dello Stato, abolita con eccessiva facilità, quando stava per dare i primi frutti a beneficio dei grandi comuni, Bologna compresa!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevoli senatori, dopo la chiosa fatta dal senatore De Gasperis, secondo cui noi vorremmo per forza che si segua il testo di legge votato dalla Commissione, si prova un certo imbarazzo a dire un altro no: ma non la volontà della Commissione, ma fondati argomenti militano contro l'emendamento proposto dal senatore De Gasperis. Osservo innanzi tutto che si tratta di introdurre di straforo una nuova imposta, e pertanto non mi pare che sia il caso. Potremmo anche, scherzosamente ora, osservare che faremmo un cattivo servizio a chi non ha il certificato in tasca, perchè per prima cosa l'albergatore farà pagare anticipato: « Questo cioè non paga neanche le tasse — penserà l'albergatore — o è un disperato o è un evasore e quindi è bene che paghi subito la camera, se no domani se ne va senza pagare ». Non vedo altri effetti che possa produrre questo emendamento, perchè introdurrebbe una imposta speciale, che dovrebbe essere riscossa attraverso gli albergatori, che non renderebbe e sarebbe di solo incomodo.

Ma, più che tutto, torno a ripetere, l'emendamento è presentato fuori luogo. E sono certo pertanto di interpretare il pensiero della Com-

missione, sempre remissiva ai voleri del Senato e che non ha nessuna presunzione di essere la Commissione-guida, chiedendo al Senato di voler respingere l'emendamento del senatore De Gasperis.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che le ragioni esposte dall'onorevole Zoli siano sufficienti per respingere l'emendamento, almeno in questa sede.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Gasperis se mantiene il suo emendamento.

DE GASPERIS. Dichiaro di ritirarlo, esprimendo però i miei sentimenti di vero scontento ...

PRESIDENTE. Senatore De Gasperis, il suo emendamento non è stato respinto nella sostanza, ma solo perchè non presentato nella sede opportuna. Potrà quindi presentarlo nuovamente in altro luogo.

DE GASPERIS. Dichiaro inoltre di ritirarlo perchè è tale la potenza degli studi che ha fatto la Commissione finanze e tesoro, che qui si potrebbe ripetere quanto disse Giulio Cesare quando passò il Rubicone. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 19:

### TITOLO III.

*Norme sulla riscossione delle imposte dirette.*

#### Art. 19.

Le imposte dirette, accertate, in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi conseguiti in ciascun anno, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-1953.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministero delle finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che la emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'Intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari, riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho chiesto la parola per una raccomandazione ed una informazione circa i ruoli. La pubblicità dei ruoli credo che continui ...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì.

RICCI FEDERICO. Orbene, vorrei raccomandare che termini lo sconcio che si verifica adesso in molti Comuni, nei quali per la pubblicazione dei ruoli si utilizzano le giornate delle feste natalizie, cosicchè ben pochi contribuenti possono vedere i ruoli. Io vorrei che fossero

utilizzati periodi diversi, cioè giorni in cui sia più facile prendere visione dei ruoli.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa situazione che il senatore Ricci ricorda è dovuta ai termini fissati dalla legge. Poichè i ruoli debbono andare in riscossione ed essere consegnati all'esattore 45 giorni prima della scadenza della prima rata, che è il 10 febbraio, è inevitabile che proprio intorno alla fine dell'anno avvenga la pubblicazione dei ruoli. Ma col sistema previsto dall'articolo 19, per cui i ruoli principali si pubblicheranno con riferimento all'inizio dell'esercizio finanziario, e quindi con riferimento al 1° luglio, i ruoli verranno pubblicati nel mese di luglio. Quindi non avremo più il periodo natalizio, a meno che le ferie che incombono in giugno non diano luogo agli stessi fenomeni di scarso interesse che danno luogo i giorni natalizi. Peraltro di questo problema avremo occasione di discutere, io spero presto, in relazione alla discussione di un disegno di legge che ho presentato la settimana scorsa per la meccanizzazione dei ruoli. In tale occasione tutto il problema della pubblicità da dare ai ruoli potrà essere discusso, con riferimento preciso alle norme che sono state proposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 20, nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Presentazione di disegno di legge**

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. A nome del Ministro di grazia e giustizia ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Pro-ruga di disposizioni penali per il controllo delle armi » (1343).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 21 di cui do lettura:

## Art. 21.

Nel caso in cui aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in società di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata siano comunque conferite in una società tassabile in base a bilancio, la società in cui è avvenuto il conferimento è iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto o iscrivibile, a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilanci che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione.

La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa.

(È approvato).

## Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 19 e 20.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare al titolo quarto della legge che si riferisce al rilevamento fiscale straordinario. I senatori Ruggeri, Fortunati e Ceruti propongono di sopprimere l'intero titolo e cioè gli articoli dal 23 al 33 compreso. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. Tanto in sede di discussione generale, quanto iniziando, dopo le vacanze estive, la discussione dell'articolo 2 di questo disegno di legge, ebbi modo di accennare alla problematicità della esecuzione di un rilevamen-

to fiscale straordinario. È giunto il momento di sciogliere ogni riserva e di sviluppare a fondo, a proposito di questo problema, la nostra posizione.

Il problema del rilevamento fiscale straordinario implica a grandi linee una presa di posizione su tre punti fondamentali: inquadramento di un rilevamento siffatto nella tecnica e nei limiti concreti di possibilità di indagini economiche del genere; possibilità e opportunità concrete, nella situazione specifica e nelle specifiche condizioni oggettive del nostro Paese, di un rilevamento fiscale straordinario; portata concreta, in ogni caso, del rilevamento stesso, nel senso di domandarci se si sia o non si sia prevista una effettiva adeguatezza di mezzi al fine enunciato del reperimento degli evasori totali e forse anche in parte di quelli parziali.

La prima questione potrà sembrare agli onorevoli colleghi una questione di carattere teorico, senza immediate conseguenze per la decisione che il Senato è chiamato a prendere. Credo, però, che, se noi non abbiamo anzitutto idee chiare su quelle che in determinati tipi di mercato possono essere in genere le rilevazioni statistiche di natura economica, certamente non possiamo esprimere nemmeno giudizi sulla opportunità di un rilevamento fiscale straordinario. Pertanto, la prima precisazione, che da questo angolo visuale è necessaria, è questa: non esiste una tecnica astratta di rilevazione statistica economica, come non esiste la possibilità di configurare in astratto i limiti del campo di indagine di una rilevazione statistica economica. La tecnica della rilevazione e il suo campo di indagine sono in concreto legate al tipo di organizzazione del mercato. E del resto, senza addentrarci in discussioni di carattere teorico su questa mia premessa, credo che non sia casuale il fatto, per restare in Italia, che la massima preoccupazione di quanti, studiosi o funzionari, si sono occupati di rilevazioni statistiche di carattere economico (nel campo industriale, nel campo agrario, nel campo commerciale), o si sono semplicemente occupati di rilevazioni statistiche nel campo demografico, la preoccupazione massima, dicevo, è sempre stata quella di precisare esplicitamente a tutti i soggetti alla rilevazione statistica che dall'indagine era sempre escluso ogni fine fiscale. La esclusione era ed è intesa nel senso che dalla

rilevazione non è possibile, in ogni caso, desumere a fini tributari la misura della posizione economico-demografica dei singoli, soggetti alla rilevazione stessa. Non credo che sia casuale tutto ciò. Evidentemente la preoccupazione, dettata dall'analisi delle condizioni oggettive e soggettive della società, parte dalla fondata convinzione che, se i presupposti fiscali, se gli obiettivi fiscali non fossero di fatto, oltre che di diritto, esclusi, i risultati della rivelazione sarebbero completamente deformati da tutta una serie di alterazioni consapevoli da parte dei soggetti alla rilevazione. Credo anche che non sia casuale il fatto che ogni qualvolta questo canone fondamentale della tecnica della rilevazione statistica, in un mercato capitalistico, è stato dimenticato, i risultati che si sono ottenuti sono stati completamente privi di ogni efficacia, dal punto di vista pratico, dal punto di vista politico-economico, dal punto di vista politico-amministrativo e dal punto di vista scientifico; hanno costituito, cioè, nella loro espressione finale, sempre una deformata configurazione della struttura economico-demografica, economico-sociale, economico-produttiva, economico-distributiva.

È certo quindi che una rilevazione statistica su presupposti e fini specificatamente tributari è in netto contrasto con i limiti oggettivi di ogni rilevazione statistica di carattere economico; limiti che sono fisicamente — oserei dire — dati, imposti da una determinata struttura economica della nostra società capitalistica. Nel progetto ministeriale è configurata non una rilevazione statistica economica di carattere generico a fini tributari, è addirittura configurato un rilevamento fiscale straordinario. Dirò di più, onorevoli colleghi: a proposito dei limiti generali di ogni rilevazione statistico-economica, non è a caso che i maestri più agguerriti e i cultori più consapevoli della tecnica statistica ci hanno sempre insegnato che, nella rilevazione dei fenomeni economici, il campo di indagine deve essere in questo nostro tipo di società limitato agli aspetti fisicamente misurabili, e che si deve lasciare a tipi particolari di particolari inchieste ogni approfondimento di ricerca, per cercar di entrare in pieno in quella che è l'efficienza economico-produttiva e in quanto implichi estimazioni di redditi e di profitti.

Da questo punto di vista, quindi, che riflette una esperienza scientifica in una società capitalistica, il rilevamento fiscale straordinario è contro la prassi e contro ogni dottrina, perchè non solo va oltre i limiti normali, i canoni normali di una rilevazione statistico-economica, ma addirittura si presenta, in sè e per sè, apertamente come una operazione di massa a scopo unicamente fiscale.

Ma a questo proposito allora, se la questione è così posta e se anche non esistessero le argomentazioni di carattere pratico, teorico e tecnico relative ai limiti oggettivi di ogni rilevazione statistica di carattere economico in una società organizzata capitalisticamente, noi ci dobbiamo domandare in Italia oggi quali sono le concrete condizioni delle nostre conoscenze economiche, quali sono le condizioni delle rilevazioni statistiche, economiche e demografiche. Dico questo perchè è evidente che non è augurabile che si possa instaurare nel nostro Paese la prassi paradossale di una tecnica delle rilevazioni statistiche, per cui le rilevazioni statistiche di carattere economico, o addirittura di natura tributaria, dovrebbero precedere le rilevazioni statistiche di carattere demografico. Saremmo veramente su una strada errata ed effettivamente demagogica: faremmo spendere allo Stato centinaia di milioni e forse miliardi, senza alcun serio attendibile risultato.

Mi accorgo che l'onorevole Parri fa cenni di disapprovazione. È indubbio, onorevole Parri, che come noi siamo decisamente contrari, in questa società, ad un cosiddetto rilevamento fiscale che lascia il tempo che trova proprio ai fini tributari, così ci rifiutiamo di acconsentire a eseguire un censimento industriale e commerciale, per dar modo a qualche funzionario o a un qualche Ministro di giocare alla valutazione del reddito degli italiani.

Pensare diversamente significa, nella più benigna delle ipotesi, dimenticare le condizioni oggettive della nostra società. I censimenti industriali e commerciali debbono limitarsi a fotografare la realtà fisica e fisicamente visibile dell'efficienza dell'azienda industriale e commerciale; non possono comprendere la rilevazione del volume monetario della produzione o di quello delle spese delle materie prime, ecc., se effettivamente si intende, con questo mezzo, determinare poi il valore del reddito privato.

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

So benissimo che sono gli americani a volere questo. Siccome — si dice — i mezzi per la esecuzione sono « regalati » dagli americani, noi studiosi italiani, noi tecnici italiani dovremmo accettare come oro colato una posizione imposta dagli interessi americani. E dovremmo ignorare che il mondo americano non solo, come il nostro, non è più un mondo economico organizzato sullo schema della libera concorrenza, ma su quello sostanziale del monopolio; ma è anche un mondo ad organizzazione tecnica più accentrata della nostra, in cui, pertanto, le condizioni delle rilevazioni economiche e degli accertamenti fiscali non coincidono con le condizioni presenti nella nostra società!

Pare che gli onorevoli colleghi della 5<sup>a</sup> Commissione siano d'accordo con me nel ritenere che il censimento demografico deve precedere ogni rilevamento statistico di carattere economico (e tanto più quindi un rilevamento fiscale). Ma ora la situazione è questa: l'ultimo censimento della popolazione è del 1936; quando faremo il prossimo? Nel 1951, nel 1952? Non mi consta che a tutt'oggi si sia riusciti a convincere l'onorevole Campilli, o chi per esso, a prevedere — siamo al 25 ottobre 1950 — lo stanziamento dei fondi necessari per eseguire nel 1951 il censimento della popolazione. Pertanto, la successione logica e cronologica delle rilevazioni, quale deve essere? Censimento della popolazione, censimento industriale, censimento agricolo, e infine, cosa che noi contestiamo, rilevamento fiscale di carattere straordinario. Se le rilevazioni si susseguono rapidamente nel corso del tempo, il calendario potrebbe essere: 1951, censimento della popolazione e censimento industriale e commerciale; 1952, censimento agricolo; 1953, rilevamento fiscale. Ma se un siffatto calendario è prevedibile, se i cittadini sanno in partenza che vi è una successione di rilevazioni, che cioè il rilevamento fiscale straordinario è il coronamento di altre rilevazioni statistiche, o costituisce una operazione eseguita in concorrenza con altra rilevazione (ad esempio rilevamento fiscale straordinario eseguito in occasione del censimento demografico), non creiamo le condizioni oggettive per pregiudicare l'attendibilità delle indagini statistiche di carattere demografico ed economico? Non insorgerà infatti il sospetto che, malgrado tutto,

i risultati individuali del censimento della popolazione, del censimento industriale, del censimento agricolo, saranno utilizzati a fini fiscali? Non insorgerà legittimo il sospetto che i risultati del rilevamento fiscale straordinario saranno comparativamente analizzati con quelli delle altre rilevazioni statistiche e che il confronto non verterà solo sui risultati globali, di massa, ma il confronto potrà essere attuato per singole situazioni individuali, familiari, nel quadro della situazione professionale ed economico-produttiva di carattere generale? Il problema quindi va esaminato con estremo senso di responsabilità. Vogliamo o non vogliamo che le grandi rilevazioni di massa, quali sono il censimento della popolazione, il censimento industriale e il censimento agricolo, siano una buona volta compiute nel nostro Paese? Riconosciamo o non riconosciamo l'esigenza, ai fini della conoscenza della situazione generale della vita economica del nostro Paese, di rilevazioni tali che diano risultati attendibili? Vi è o non vi è l'esigenza che gli sforzi fatti nel compiere queste rilevazioni non siano frustrati da una preoccupazione iniziale di carattere tributario da parte dei soggetti alle rilevazioni stesse, che si sanno anche soggetti al rilevamento fiscale?

Se noi esaminiamo la portata del campo di indagine del rilevamento fiscale straordinario (quale risulta dal secondo comma dell'articolo, 25, « il rilevamento può riguardare, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, professionale, industriale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti »), ci troviamo di fronte ad una serie di elementi che possono essere conosciuti attraverso normali operazioni amministrative. Nulla vieta all'Amministrazione finanziaria di rivolgersi alle fonti indicate (Comuni e Camere di commercio), come a qualsiasi altra fonte. Vi è solo un campo in parte inesplorabile attraverso queste fonti: intendo alludere ai redditi di qualsiasi natura, anche se non soggetti ad imposte, e ai cespiti patrimoniali.

Consentitemi, onorevoli colleghi, a questo proposito, di far riferimento al secondo comma dell'articolo 2, ancora in discussione. È vero che il Senato nella sua maggioranza ha escluso

l'impostazione che noi avevamo dato, che cioè nel primo anno la dichiarazione dovesse contenere l'indicazione dell'attività economica. Ma la dizione del primo comma approvato è comunque tale da dare all'Amministrazione finanziaria la possibilità di ampi margini nella formulazione della dichiarazione. Il testo del primo comma così suona: « La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa ».

All'articolo 5 abbiamo inoltre approvato la facoltà di invio di un questionario. Ebbene, è veramente necessario ricorrere ad un rilevamento fiscale straordinario, per ottenere quanto è già ottenibile attraverso il funzionamento in sé e per sé dell'istituto della dichiarazione annua, l'applicazione razionale dell'articolo 5, l'utilizzazione delle fonti amministrative?

È razionale mettere in moto un meccanismo che dovrebbe essere — lasciatemelo dire — una specie di spaventapasseri? Ma sarà uno spaventapasseri, che finirà con lo spaventare chi non dovrebbe spaventare, e che non spaventerà affatto chi eventualmente dovrebbe essere veramente spaventato. È opportuno mettere in moto uno spaventapasseri che, dal punto di vista tributario, non dirà e non darà nulla, e che, invece, dal punto di vista delle altre rilevazioni statistiche economiche, mette in forse la loro efficienza e la loro validità?

Dopo una serena meditazione (in linea teorica astratta, prescindendo, cioè, dalle condizioni oggettive della società e della direzione politica, nessuno potrebbe opporsi ad un rilevamento fiscale straordinario), in seguito ad una attenta analisi delle condizioni oggettive, di carattere generale, della nostra società economica e della direzione politico-economica della stessa società, dopo una analisi delle condizioni particolari in cui si trovano le nostre rilevazioni statistiche, dopo il riconoscimento della necessità che ai fini degli interessi generali del nostro Paese queste rilevazioni statistiche siano rapidamente compiute, giudichiamo che il rilevamento fiscale straordinario è uno strumento che deve essere eliminato. Deve es-

sere a nostro avviso eliminato non, come voi pensate, per motivi di carattere demagogico: ma proprio perchè noi riteniamo, come già abbiamo detto, che deve esistere un istituto della dichiarazione annua che, in sé e per sé, nell'ambito della struttura amministrativa e finanziaria, deve portare al raggiungimento dell'obbiettivo, al reperimento cioè degli evasori parziali e totali. Altrimenti rischieremmo di mettere in moto un'operazione che, volenti o nolenti, disturberà centinaia di migliaia di piccoli e medi operatori economici, che potrà probabilmente raggiungere anche il reperimento di piccoli e medi operatori economici, ma non raggiungerà certo mai il reperimento di grossi operatori economici sia nella figura di evasori totali, sia nella figura di evasori parziali. Inoltre la situazione delle rilevazioni statistiche è tale che, se si vuole eseguire il rilevamento fiscale dopo le altre rilevazioni statistiche, la data del rilevamento fiscale deve essere fissata dopo il 1952. Se il rilevamento fiscale è configurato dopo le rilevazioni statistiche di massa, o se è previsto contemporaneamente ad esse, ne pregiudica in ogni caso il risultato. Allora, perchè non fare leva solo sull'istituto della dichiarazione annua? La nostra proposta pertanto è di sopprimere tutto il titolo relativo al rilevamento fiscale straordinario; di fissare che, nel primo anno di applicazione dell'istituto della dichiarazione annua, tutti sono soggetti alla dichiarazione; di stabilire infine categorie di esenzione dalla dichiarazione per gli anni successivi al primo. Non vi è, secondo noi, a questa posizione alcuna preclusione, per la decisione che il Senato ha preso, respingendo lo emendamento che riguardava il campo della dichiarazione con riferimento specifico all'esercizio dell'attività economica. Il Senato, infatti, non ha preso alcuna decisione circa i soggetti alla dichiarazione annua nel primo e nei successivi anni di applicazione.

Per le ragioni che sommariamente ho cercato di esporre, che secondo me rispondono ad esigenze razionali e che si propongono veramente di realizzare l'obbiettivo di un funzionamento moderno della nostra amministrazione finanziaria, dei nostri servizi statistici e dei nostri servizi amministrativi, noi siamo contrari ad un rilevamento fiscale straordinario, che è forse destinato a rimanere sulla carta.

Se, invece, per disperata ipotesi il rilevamento venisse compiuto, esso presenterebbe unicamente aspetti negativi non soltanto nei riflessi delle rilevazioni statistiche, ma anche nello specifico campo tributario, di cui pure darebbe una configurazione deformata e inattendibile.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Il senatore Fortunati ha innanzi tutto posto in evidenza un punto sul quale potremmo essere d'accordo e cioè che questo rilevamento fiscale straordinario ha per presupposto la precedenza di un rilevamento demografico. Il senatore Fortunati sa che la 5<sup>a</sup> Commissione è stata d'accordo su questo principio anche in relazione ad altri rilevamenti di contenuto diverso, per i quali egualmente si è affermata l'impossibilità di procedere fino a quando non si fosse effettuato un censimento della popolazione più recente di quello che fu effettuato nel 1936. Però la Commissione ha ritenuto che fosse implicita nell'indicazione dell'anno 1952 questa possibilità perchè, nel 1951, si dovrebbe procedere ad un censimento demografico. Proprio per queste considerazioni la Commissione ha ritenuto di fissare l'anno 1952.

Detto questo per marcare quello che è il punto d'accordo, veniamo ai punti di disaccordo. Il senatore Fortunati ha detto altra cosa giusta, cioè che, in ogni rilevazione di qualsiasi specie, sia una rilevazione demografica o una rilevazione di statistica economica di qualunque natura, si è sempre cercato di porre in disparte ogni possibilità di influenza di quello che possa essere il problema fiscale. Ma io vorrei rilevare che qui non siamo di fronte ad un rilevamento che abbia un carattere statistico, ma siamo di fronte esclusivamente ad una ricerca di cespiti puramente e semplicemente. L'articolo 23 è molto chiaro in proposito: « Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta ». Non vi è indicazione di entità di reddito. Identico, agli effetti di un rilevamento fiscale straordinario, è il grande stabilimento industriale a confronto di quello che è il negozio artigiano. E se così è, quando l'in-

dagine è limitata in questi termini, evidentemente non si può pensare che vi possa essere nessuna influenza per preoccupazioni fiscali altro che da parte di coloro che vogliono essere degli evasori totali. Quindi mi pare che questa prima osservazione non sia efficiente di fronte al limitato oggetto del rilevamento. Si potrebbe paragonare un pochino questo rilevamento fiscale a quella che è l'iscrizione nel registro di leva di fronte ad un censimento. Qui non facciamo altro che rilevare quelli che sono i contribuenti e i cespiti dei contribuenti, puramente e semplicemente. Quindi a quella che possa essere l'influenza agli effetti di una perfetta statistica il rilevamento fiscale sfugge.

La seconda osservazione è che il rilevamento fiscale non è necessario in quanto che basterebbe, ad avviso dell'onorevole Fortunati, la dichiarazione; anzi la dichiarazione del primo anno, perchè poi, negli anni successivi, la dichiarazione si dovrebbe svuotare di questo elemento indicativo, della parte inutile: infatti nel primo anno in questa dichiarazione dovrebbero essere dichiarati anche i redditi di coloro che non sono soggetti all'imposta, salvo poi ad accantonare questi non contribuenti, che pur hanno determinati redditi, per gli anni successivi. Ma io ritengo che in questo modo si renda impossibile persino il funzionamento della dichiarazione, proprio per le considerazioni esposte dallo onorevole Fortunati, perchè in questo modo la indicazione dei cespiti è influenzata in maniera diretta da quella che è la efficacia tributaria della dichiarazione. Questo è l'argomento dell'onorevole Fortunati, che si può ritorcere; a prescindere da una ragione di opportunità che è questa: che introducendo un istituto nuovo quale quello della dichiarazione, noi non possiamo mettere gli uffici nella situazione di dover svolgere due indagini quali quella dell'accertamento quantitativo del reddito e quella dell'accertamento numerico dei redditi esistenti. D'altra parte il rilevamento fiscale straordinario può servire anche di spinta ad una maggiore veridicità. Noi non abbiamo introdotto sanzioni penali nell'istituto della dichiarazione. Col sopprimere il rilevamento renderemmo impossibile per sempre perseguire l'occultamento dei cespiti. Nel sistema della legge il contribuente sa che deve dire nel primo anno la verità per quel che riguarda i cespiti e il reddito; e se

non la dice va incontro soltanto a sanzioni economiche, ma ad un certo momento dovrà ridichiarare quali cespiti possiede, sapendo che, se omette, vi saranno delle sanzioni penali, che, secondo le nostre proposte, sono comminate per la omessa o falsa dichiarazione. Per questo il rilevamento fiscale funziona in un certo modo da perfezionamento dell'istituto della dichiarazione, da spada di Damocle che pesa sul contribuente che vuole venir meno al suo dovere in sede di dichiarazione, ed è molto più efficiente di quella che non sia la dichiarazione del primo anno per la quale vi sarebbero molte maggiori difficoltà di quelle indicate dal senatore Fortunati.

Per queste considerazioni la Commissione insiste perchè sia mantenuto l'articolo 23, cioè sia deliberato il rilevamento fiscale straordinario.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, per esprimere il parere del Governo.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Io ho un po' l'impressione che l'onorevole Fortunati sia stato portato lievemente fuori strada in questa discussione dalla sua *forma mentis*, perchè quel che noi proponiamo, con l'articolo 23 e seguenti, non è una rilevazione straordinaria di fatti collettivi. Noi vogliamo rilevare fatti individuali come tali ed acquisirli all'Amministrazione come fatti individuali, per farne eventualmente oggetto di controlli e di verifiche, di completamenti in sede di andamento normale dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, tutta la prima parte del suo intervento (si dice intervento in termini moderni), in cui si è sforzato di rilevare che questa nostra proposta va al di là dei limiti della normale tecnica statistica, mi pare fuori di oggetto. Qui si tratta di vedere se quello che proponiamo, questa specie di passaggio attraverso un vaglio o attraverso un pettine, di tutti i cittadini italiani per sapere quale è la loro posizione attuale o potenziale nei confronti del debito di imposta, sia una cosa fattibile o non sia una cosa fattibile. Io, che purtroppo non ho la preparazione statistica del senatore Fortunati, vedo la cosa da un punto di vista strettamente pratico: ci lamentiamo continuamente del fatto che i contribuenti sono scarsamente sollecitati a fare il loro dovere; quando ho proposto questo disegno di

legge, in cui si chiede di obbligare che i cittadini facciano una dichiarazione annua del loro reddito, mi si è detto che navigavo un po' nelle nuvole, perchè i cittadini mai avrebbero fatto la dichiarazione. Ho risposto che ci si premuniva con una serie di strumenti pratici per arrivare al risultato che i cittadini non sfuggissero a questo obbligo della dichiarazione. Uno degli strumenti pratici, che mi è sembrato particolarmente utile, è quello di andare a vedere, uno per uno, i cittadini, così come vivono, per rendersi conto se essi presentano gli elementi per essere presi in considerazione dal punto di vista delle imposte dirette che abbiamo nel nostro ordinamento tributario. Non è certamente una operazione semplice, non è un compito facile questo, però avrei gradito che la discussione si fosse messa in questi termini: è possibile o no fare questa operazione, è possibile o no visitare casa per casa, appartamento per appartamento per sapere quale cittadino ci sta dentro, di che cosa vive, che attività esercita, quali sono i cespiti da cui trae la possibilità della sua esistenza? Tutto questo per farne un catalogo, non statistico, ma amministrativo, a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

Credo che questo sia possibile; è un'opera laboriosa che impegnerà a fondo e l'Amministrazione finanziaria, e i Comuni che, come noi avevamo proposto, dovrebbero collaborare con lo Stato in questa opera di rilevazione, ma è una opera possibile, tanto possibile che qualche Comune già l'ha fatto, per l'applicazione dell'imposta di famiglia, pur non avendo a sua disposizione quegli strumenti legali che domandiamo con questa legge, pur non avendo la possibilità, cioè, di intervenire penalmente nei confronti dei renitenti a dare quel minimo di informazioni che vengono chieste con questa rilevazione.

Allora dovrei dire che l'impostazione data dal senatore Fortunati non regge di fronte a questa valutazione. Egli insiste ancora nel dire che gli stessi risultati si potrebbero ottenere attraverso l'obbligo della dichiarazione, ma a me pare che se qualche fondamento, qualunque esso sia, ha la preoccupazione di molti che il cittadino italiano difficilmente farà la dichiarazione nei limiti attuali della legge, che cosa dovremo dire allora di una dichiarazione estesa a tutti i cittadini, anche a quelli che non dovranno pagare domani le imposte? Che proba-



bilità abbiamo noi che questi cittadini rispondano quando non c'è uno strumento immediato e concreto di controllo per determinare se tutti hanno adempiuto al loro obbligo di presentare la dichiarazione così come la richiede il senatore Fortunati?

E ciò prescindendo dal fatto che la proposta che il senatore Fortunati presenta è già preclusa, perchè c'è stato già un voto preciso del Senato. Era stato infatti presentato un emendamento all'articolo 2 dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, il quale suonava così:

« Nel primo anno di applicazione della presente legge sono tenuti alla dichiarazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, per la identificazione anche dell'attività esercitata: agricola, industriale, commerciale, professionale, di lavoro dipendente; dei redditi di qualsiasi natura anche se non assoggettati ad imposta: dei cespiti patrimoniali posseduti ».

Ora, se ben ricordo, questo emendamento non è stato approvato dal Senato. Evidentemente non possiamo più riproporlo negli stessi termini o in termini analoghi, cioè di possibilità di estensione della dichiarazione al di là dei limiti di coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta. Perchè è vero che il secondo e terzo capoverso dell'articolo 2 sono ancora in sospenso; ma sono in sospenso perchè si trattava di decidere chi era tenuto nei confronti del minimo imponibile a fare o non fare la dichiarazione. Certamente, però, è preclusa la possibilità di estendere la dichiarazione a tutti i cittadini, come sarebbe nel pensiero del senatore Fortunati.

Ma io insisto su questo mio punto di vista che, se anche potessimo ancora, sotto l'aspetto della tecnica dei nostri lavori, rimettere in discussione la possibilità di chiedere una dichiarazione a tutti i cittadini italiani, questo strumento non sarebbe efficace ai fini che ci interessano. Mentre io credo che sia efficace questa indagine condotta cittadino per cittadino nel luogo in cui esso vive ed esercita la sua attività per conoscere degli elementi puramente esteriori, perchè, se io ben leggo l'articolo 23 e nel testo governativo e nel testo della Commissio-

ne, rilevo che in esso non si tratta mai di valutazione ma di identificare i contribuenti e i cespiti produttori di redditi assoggettati a imposizione diretta. Ma ciò come pura indicazione, non come elemento definitivo di valutazione; tanto è vero che l'elemento definitivo e impegnativo di verità è dato dalla dichiarazione, mai dalla rilevazione fiscale. Questa si servirà dell'elemento qualitativo, proprio per dare una valutazione qualitativa al fatto che vogliamo rilevare, ma non è l'elemento impegnativo che noi andiamo a ricercare attraverso questo strumento.

Mi interessa molto, perchè credo che sia un interesse generale di tutti noi, la preoccupazione del senatore Fortunati che il rilevamento fiscale possa turbare i normali censimenti, e il censimento demografico e il censimento economico. È indiscutibile che questi sono strumenti preziosissimi non solo come elementi di conoscenza scientifica dei fatti che caratterizzano la vita del nostro Paese, ma come elementi fondamentali per la costruzione di un qualsiasi tipo di politica e in particolare per la costruzione della nostra politica economica.

Quindi la preoccupazione di non turbare i censimenti è una preoccupazione che tutti dobbiamo sentire. Però io mi permetto di chiedere al senatore Fortunati se è veramente sicuro che questa rilevazione fiscale possa turbare i normali censimenti. Mi sarebbe facile mettere in rilievo una contraddizione nella sua esposizione. Egli ha cominciato col dire: nella vostra società capitalistica — pare che sia tutta nostra la società capitalistica — non c'è da credere nei censimenti di natura economica perchè la contraddizione interna nella stessa società non permette una rilevazione veritiera. Se così fosse onorevole Fortunati...

FORTUNATI. Domando di parlare per fatto personale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho preso nota delle sue dichiarazioni ed ella può poi fare tutti i fatti personali che crede. Se ella ha scetticismo nella nostra società non capisco perchè si preoccupa tanto perchè vogliamo fare questa rilevazione in una condizione A piuttosto che B. Ma noi ce ne preoccupiamo per le ragioni che ho detto prima.

Ora mi chiedo quale influenza può avere sul fatto di un rilevamento, di un censimento eco-

nomico e demografico, condotto secondo i metodi tradizionali di questi censimenti, con il pieno affidamento che nell'esperienza pratica ha trovato conferma nei rilevamenti precedenti, che i dati sono rilevati statisticamente e non utilizzabili per fatti individuali dal punto di vista fiscale, quale influenza può avere su un censimento di questo genere il fatto che in un tempo più o meno vicino il cittadino sia chiamato a fare dichiarazioni di natura fiscale. Se dovessimo collegare queste preoccupazioni così come fa il senatore Fortunati, dovremmo dire che la stessa dichiarazione tributaria è un elemento di perturbazione per le rilevazioni statistiche economiche e demografiche, perchè il cittadino, quello che ha interesse soprattutto per ragioni economiche, ha sempre preoccupazioni di natura fiscale sia di fronte alla rilevazione fiscale, sia di fronte alla dichiarazione che deve fare ogni anno. Ma ciò nonostante, nei confronti del censimento economico e demografico, che sa essere utilizzabile solo per elementi collettivi, ha il suo normale comportamento, nè il fatto che alla dichiarazione possa accompagnarsi una rilevazione fiscale può in qualsiasi modo modificare la valutazione del cittadino.

Io quindi non sento questa preoccupazione pure avendo accettato, per una doverosa deferenza ai tecnici che presiederanno questi censimenti di natura economica e demografica, di condurre il rilevamento fiscale in periodi successivi a quello in cui il censimento economico e il censimento demografico avranno potuto essere compiuti: Io credo veramente che siamo nel giusto quando affermiamo che il rilevamento fiscale non turberà sia il censimento industriale e agricolo, sia il censimento demografico. E siamo nel giusto quando diciamo che questo strumento è indispensabile per avere la possibilità di rastrellare tutti gli evasori, soprattutto gli evasori totali. Diciamo che questo strumento è indispensabile per avere un elemento in qualche modo controllato al momento della stessa rilevazione, per fondare lo schedamento di tutte le posizioni economiche che possono interessare il prelevamento del tributo.

Credo di avere già detto più a lungo in sede di discussione generale che l'iniziativa di tutti questi strumenti, ma in particolare del rilevamento fiscale, va collegata con la necessità di

rinnovare il nostro schedario tributario, di avere cioè un elemento che classifichi tutti i cittadini nei confronti del loro obbligo tributario. Ora, di fronte all'importanza fondamentale che ha, per l'equa distribuzione del canone tributario fra tutti i cittadini, conoscere la posizione, uno per uno dei cittadini stessi, per l'importanza fondamentale che ha questa conoscenza, io sono convinto che il Senato respingerà l'emendamento soppressivo e farà luogo alla autorizzazione che il Governo chiede per poter fare il rilevamento straordinario fiscale.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Intendo dichiarare che in questa sede non ho affatto sostenuto che in un determinato tipo di organizzazione economica le rilevazioni statistiche economiche siano impossibili.

Ho sostenuto e sostengo che le rilevazioni statistiche economiche hanno dei limiti oggettivi nella struttura economica e che se questi limiti vengono sorpassati i risultati sono inattendibili. Ho sostenuto, sostengo e sosterrò sempre, anche in sede scientifica, che il rilevamento fiscale è una vera e propria operazione statistica di massa, che inquadra fenomeni economici, aspetti economici e che, come tale, ha non solo i limiti oggettivi propri di ogni rilevazione statistica economica, ma anche gli ostacoli specifici dati dalla tendenza all'evasione tributaria in sé e per sé.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Ceruti soppressivo dell'intero titolo IV.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 23 :

#### TITOLO IV.

##### *Rilevamento fiscale straordinario.*

#### Art. 23.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevole Presidente, io proporrei di ritornare al testo governativo, che fissa la data del 1951, perchè, a mio giudizio, non vi è alcuna ragione che si attenda l'anno 1952 per fare il rilevamento fiscale straordinario che sarà lungo, difficile e richiederà l'opera di parecchi impiegati per il servizio di rilevamento. D'altra parte, vi è l'articolo 24 che, all'ultimo comma, prevede la facoltà concessa al Ministro di attuare il rilevamento straordinario contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione che il contribuente è chiamato a fare. Dico questo anche in relazione all'emendamento che io ho proposto all'articolo 2 e che ancora deve essere posto in votazione.

Ora, siccome il rilevamento fiscale ha lo scopo evidentissimo, per quanto sottaciuto, di mettere il fisco in condizioni di poter controllare con maggiore agilità le dichiarazioni che si andranno a rendere, a me pare sarebbe opportuno accelerare i tempi, appunto perchè, nella coordinazione generale della legge, questo rilevamento possa essere posto in essere il più presto che sia possibile, anche perchè, diversamente, bisognerà attendere che si verifichino delle inesattezze che il fisco possa poi controllare, per rettificare i cespiti di reddito che non fossero stati denunciati a dovere. Sotto questo punto di vista proporrei, se la Commissione non fosse contraria, di ritornare alla dizione del progetto ministeriale.

Non so se ho compreso bene, ma mi sembra che il Ministro abbia detto che il rilevamento fiscale è disposto per il rilevamento dei cespiti; ora io credo che si tratti anche di un rilevamento dei redditi, perchè, francamente, un rilevamento fiscale che si fermasse ai cespiti senza considerare i redditi, mi parrebbe una cosa veramente strana e si allontanerebbe dalla finalità essenziale che, per quanto, ripeto, sottaciuta, è quella di controllare i redditi.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, ella in sostanza propone di ritornare, per l'articolo 23, al testo ministeriale, nel senso che il rilevamento fiscale straordinario debba essere disposto entro l'anno 1951 e non entro il 1952. Ma ella ha fatto anche un cenno al secondo comma dell'articolo 24, che è soppresso, quindi, ella

dovrebbe presentare due emendamenti, uno per l'articolo 23 e un altro per l'articolo 24.

DE LUCA. Non ho la facoltà di proporre questo emendamento perchè mi occorrerebbero le firme regolamentari per appoggiarlo.

PRESIDENTE. Ella ha il tempo di raccogliere le firme, Ha intanto facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Proponendo di disporre il rilevamento fiscale straordinario entro il 1951, esso viene a confondersi con la dichiarazione. La Commissione ha già detto le ragioni per le quali crede sia opportuno differire il rilevamento all'anno 1952, staccandolo in tal modo dalla dichiarazione. Del resto la Commissione proprio per queste ragioni ha anche ritenuto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 24 e insiste in questa proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vanoni per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con la Commissione. Dopo quello che è stato detto circa l'opportunità di marcare anche nel tempo il distacco del censimento demografico ed economico da questa rilevazione, mi pare opportuno che sia lasciata facoltà di arrivare al 1952 per disporre il rilevamento fiscale straordinario.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Luca se insiste nel suo emendamento.

DE LUCA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore De Luca col quale egli propone di ritornare al testo ministeriale dell'articolo 23.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo proposto dalla Commissione e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 24.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti o rispondervi.

Il senatore Ricci propone il seguente comma aggiuntivo: « Le schede verranno numerate ed il numero comunicato al presentatore ».

In altri termini, l'onorevole Ricci si riallaccia a quanto è stato approvato in un altro articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. Insisto sul mio emendamento. È evidente che deve rigidamente ripetersi per il rilevamento quanto è stato già da noi stabilito per la dichiarazione.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Mi dichiaro contrario allo emendamento proposto dall'onorevole Ricci Federico, poichè noi avremmo bisogno di una quantità di macchine numeratrici e di personale numeroso di cui gli uffici non dispongono.

D'altra parte a che serve la numerazione, quando l'ufficio dà la garanzia massima nel rilasciare la ricevuta di presentazione?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza senatore Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vi è una certa difficoltà per la esecuzione di quanto propone il senatore Ricci, perchè, mentre la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio, qui è previsto un sistema diverso, come in genere nei censimenti e cioè il ritiro della scheda a domicilio. Ora, questo congegno di numerazione progressiva diventa particolarmente difficile, perchè se noi abbiamo in una città come Roma 100 incaricati del ritiro a domicilio, non si sa come fare la numerazione. Del resto, che ci sia necessità di lasciare una ricevuta è fuori di dubbio, perchè essendovi delle sanzioni penali, evidentemente si deve dare al cittadino la prova dell'adempimento del suo obbligo.

Ma, ripeto, la numerazione mi pare difficile dato che il sistema di ogni rilevamento è quello del ritiro a domicilio, e col ritiro a domicilio la numerazione progressiva non mi pare possibile.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Agli agenti che vanno a ritirare queste schede si possono dare le rice-

vute già numerate. A me non importa nella numerazione di avere un numero posteriore a quello che ha un'altra persona: basta che ci siano questi numeri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare che, così come abbiamo concepito il rilevamento, l'obbligo di una preventiva numerazione delle schede possa costituire una difficoltà pratica particolarmente notevole. Quando il senatore Ricci ha proposto di numerare le dichiarazioni, ho accettato senz'altro la proposta perchè questa proposta tendeva ad avere un mezzo di controllo rispetto all'ufficio che nessuna dichiarazione sarebbe stata omessa in sede di iscrizione a ruolo. Qui invece potremmo avere una situazione di questo genere, che le schede vengono distribuite con una certa larghezza, sono messe a disposizione del cittadino il quale ha l'obbligo, ove non abbia ricevuto la scheda, di richiederla, e così le schede distribuite potranno andare al di là del numero di coloro che sono effettivamente tenuti a rispondere alla rilevazione fiscale. La numerazione eventuale la faremo successivamente, quando le schede saranno ritirate e passate agli uffici e diventeranno base dello schedario tributario che stiamo cercando di organizzare. Pregherei pertanto il senatore Ricci di trasformare in raccomandazione il suo emendamento per questa numerazione successiva, ma non porci l'obbligo di fare la numerazione su ogni scheda, che non avrebbe significato pratico.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Sono d'accordo.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Ho chiesto la parola per aderire alla proposta fatta dal senatore Ricci e cioè che le schede vengano numerate all'atto della restituzione. Vorrei però che più che di una raccomandazione, si trattasse di una promessa fatta dal Ministro, che questa numerazione sarà adottata per evitare che chi ha presentato la scheda in tempo venga posposto a chi l'ha presentata dopo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo della Commissione che corrisponde

al solo primo comma del testo ministeriale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

È stato presentato un emendamento da parte del senatore De Luca tendente a ripristinare il secondo comma dell'articolo, nel testo governativo.

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Il comma di cui chiedo la reintegrazione è in stretto collegamento con l'emendamento che io ho presentato all'articolo 2 e che deve essere ancora discusso. Pertanto chiedo che la sua discussione sia rinviata a dopo che sarà discusso l'articolo 2. Poichè, se l'emendamento che viene proposto dall'articolo 2 sarà accolto, insisterò sul presente comma, se, invece, in ipotesi, dovesse essere respinto, allora io vi rinunzierò.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Penso che si potrebbe lasciare sospesa la questione dell'insierimento del secondo comma.

DE LUCA. Sono d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare il Presidente, più che altro per l'ordine dei lavori, di controllare se questo emendamento sia ancora compatibile, dopo che è stato rigettato dal Senato l'emendamento del senatore Fortunati che proponeva press'a poco la stessa cosa.

PRESIDENTE. La situazione, come ordini di lavori, è la seguente. Quando noi abbiamo rinviato la discussione dell'emendamento De Luca all'articolo 2 non si era ancora avuta la votazione da parte del Senato sull'emendamento dell'onorevole Fortunati. Quindi, o riprendiamo l'articolo 2, ed entriamo nel merito dei vari emendamenti, oppure rinviando la questione delle eventuali preclusioni a quando discuteremo l'articolo 2.

Per l'articolo 24 rimane quindi sospesa la questione del ripristino del secondo comma del testo ministeriale.

#### Art. 25.

Il rilevamento fiscale comprenderà le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonchè le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento può riguardare, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il primo comma di questo articolo, vorrei pregare la Commissione di chiarire, più che altro per ragioni interpretative, il motivo della modificazione della forma. Poichè nella formula del Governo era detto: « Possono essere assoggettati a rilevamento », cioè veniva stabilito in modo ben chiaro un obbligo, per determinate persone, di rispondere al rilevamento; non vorrei che con la modificazione della formula apportata dalla Commissione sorgesse il dubbio che questo obbligo non sussista più e che lo abbiano soltanto delle persone che sono obbligate a rispondere in quanto interrogate, mentre deve essere chiaro che il sistema di rilevamento fiscale deve essere quello che risulta dal complesso di tutti gli articoli, cioè l'obbligo di rispondere alle richieste che emergeranno dalla scheda presentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, essendole parso che si lasciasse a chi disponeva il rilevamento la facoltà di assoggettare al rilevamento queste persone, ha preferito indicarle tassativamente. Che queste siano obbligate, risulta dal fatto che successivamente diciamo che se non rispondono al rilevamento, sono soggette a delle pene. Evidentemente l'obbligo è affermato in maniera recisa. Questa dizione è più tassativa e serve ad evitare il pe-

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

ricolo che qualcuno possa sfuggire al rilevamento fiscale.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Propongo che si dica: « Sono assoggettate al rilevamento fiscale » invece di « Possono essere assoggettate al rilevamento fiscale ». Mi sembra più semplice.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la proposta del senatore Bertone.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Se vogliamo essere il più ministeriali possibile, e cioè se vogliamo cambiare il meno possibile il testo ministeriale possiamo accettare la dizione proposta dall'onorevole Bertone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 25 nel seguente testo accettato dalla Commissione: « Sono assoggettate a rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 25 è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Riccio, Bisori, Raffener, De Gasperis, Sanmartino, Lamberti, Bosco, Carelli, Donati, Lepore, Tosatti, Borromeo, Venditti, Ottani, Farioli, Caron, De Luca, Caporali, Sacco, Pasquini, Marconcini, Carrara, Russo, Samek Lodovici, Di Rocco, Saggiaro, Elia, Quagliariello, Lodato, Salomone e Focaccia: « Nel secondo comma dopo le parole: " anche se non assoggettati ad imposta " aggiungere le altre: " esclusi i redditi non assoggettati e comunque non computabili " ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis per svolgere questo emendamento.

DE GASPERIS. Questo emendamento ha uno scopo semplice, che spero di riuscire a spiegarvi, se mi ascoltate con attenzione. Se noi includiamo nella scheda anche i redditi non assoggettati ad imposta, veniamo a permettere che siano assoggettati al rilevamento quei proventi di misura trascurabile, come indennità per medaglie al valore, piccole pensioni ecc., i quali potrebbero essere segnalati all'ufficio delle imposte indirette per l'applicazione dell'I.G.E. ed agli uffici comunali per le imposte di famiglia

o valore locativo. Noi non dobbiamo mettere il contribuente in difficoltà, nell'eseguire l'obbligo della dichiarazione.

Propongo pertanto di aggiungere le parole « esclusi i redditi non assoggettati e comunque non computabili ».

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Domando al Presidente di sospendere la seduta per qualche minuto per poter permettere una maggiore chiarificazione intorno all'emendamento illustrato dal senatore De Gasperis, che, così come è stato illustrato, non è abbastanza chiaro e non ci pare sufficientemente svolto rispetto alle rette intenzioni del presentatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19).

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La preoccupazione dei presentatori l'emendamento è che potessero essere comprese nella norma dell'articolo 25 talune entrate le quali non hanno carattere di reddito. Il senatore De Gasperis ha citato per esempio il soprassoldo della medaglia al valore. Evidentemente non lo possiamo considerare come reddito, essendo una indennità conferita come tale. Quando si parla di reddito si vuol dare a tale parola un significato preciso, ci si vuol riferire cioè a proventi che hanno carattere di reddito. Non mi pare quindi che sia il caso di modificare l'articolo nel senso proposto dal senatore De Gasperis e dagli altri. In questo caso *quod abundat, vitiat*.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Gasperis se insiste nell'emendamento.

DE GASPERIS. Dopo i chiarimenti dati dal relatore, ritiro l'emendamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Mentre per la prima parte le chiare dichiarazioni del Ministro sono state convincenti, dove invece non è riuscito convincente è stato sul significato da attribuire alla

parola « redditi » che è al secondo comma dell'articolo 25. Ci si è detto dal Ministro — non so se posso riferire qui un discorso fatto nell'Aula ma non in seduta; credo di sì perchè si tratta di chiarimenti — che le parole « redditi di qualsiasi natura », messe in aggiunta e in un certo senso in contrapposizione alle attività esercitate non devono essere intese come *quantum* del reddito. Per me la dizione della legge così come è adesso, data la convinzione che quando si parla di redditi di qualsiasi natura si intenda l'ammontare dei redditi di quelle attività — chè altrimenti la specificazione sarebbe complementemente inutile, giacchè l'accezione comune della parola « reddito » indica precisamente l'ammontare del reddito — non è tranquillizzante.

Se non è questo il significato delle parole nelle intenzioni del proponente la legge e della Commissione che l'ha esaminata, a me preme, senza proporre un emendamento, che dalla interpretazione ufficiale risulti l'accezione esatta del termine « reddito », accezione sotto la quale il Senato accoglierà la dizione del secondo comma dell'articolo 25. So benissimo che tutto questo vale in linea indicativa. Soltanto, tuttavia, credo che l'interpretazione dell'*animus* di chi ha presentato la legge possa servire, se non di imposizione, di lume per una retta interpretazione della legge stessa, senza che il contribuente sia assoggettato a una farraginoso indagine di tal genere.

Diceva il relatore che, in fondo, fare una dichiarazione è poca cosa; credo di poter dire che, quando mi sono trovato di fronte a delle richieste che fa lo Stato, preparate dalla burocrazia attraverso termini infinitesimali, ho dovuto compiere inaudite fatiche per riuscire a compilare quella che sembra una cosa facilissima, mentre invece è senza limiti, dimodochè il contribuente è costretto a sudare quattro camicie per arrivare ad una risposta conclusiva e completa. È la verità, signori miei. Ora se noi, come abbiamo fatto finora nella discussione di questa legge, vogliamo realmente volare al di sopra dei termini pratici, facciamolo pure; ma qualche volta occorrerà ritornare alla terra, perchè, nel momento in cui dovremo fare le denunce, alla terra bisognerà ben ritornare, cioè bisognerà tener presente l'aggravio morale e pratico, specialmente per chi — come è il caso di

molti contribuenti italiani — non ha l'attrezzatura necessaria, perchè si tratta in genere di piccoli reddituari, di limitata cultura.

Desidero pertanto una chiara e precisa assicurazione in tal senso da parte del Ministro, dichiarando che in caso contrario voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, darò due chiarimenti, anzichè uno solo, al senatore De Luca. Il primo è questo: la necessità di avere la dichiarazione anche dei redditi esenti dipende dal fatto che si vuole conoscere con la scheda la posizione generale del contribuente e non solo quella assoggettabile all'imposta, cioè si vuol conoscere l'intera posizione economica. Se noi omettessimo la dichiarazione dei redditi esenti, noi potremmo avere una discordanza tra quello che appare di fuori — per esempio il tenore di vita del contribuente, che a norma delle nostre leggi è un elemento per l'accertamento del tributo — e i redditi assoggettati effettivamente ad imposta.

Oggi si lamenta generalmente il fatto che l'Amministrazione finanziaria accerti prevalentemente, con il così detto metodo deduttivo, utilizzando il tenore di vita e non invece con il metodo analitico, cioè con l'indagine sui singoli cespiti di redditi. Proprio per ovviare a questi possibili inconvenienti ci è sembrato opportuno che l'Amministrazione conosca anche i redditi esenti, i redditi tassabili e i redditi non tassabili, per la valutazione complessiva della situazione di questo contribuente. Questa è la ragione per cui mi pare che se noi facessimo una rilevazione fiscale che non contenesse la menzione dei redditi esenti, avremmo una rilevazione imperfetta che non contribuirebbe all'auspicata chiarificazione dei rapporti fra Amministrazione e contribuente.

Per quanto riguarda la seconda questione, che più immediatamente interessa il senatore De Luca, ho già dichiarato, rispondendo — mi pare — al senatore Fortunati, che, quando si parla di redditi e quando si parla di ammontare di redditi, in relazione al rilevamento straordinario, non è che l'oggetto del rilevamento sia l'ammontare del reddito, e che su questo

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

ammontare si apra poi la discussione fra Amministrazione e cittadino contribuente. Lo ammontare interessa semplicemente per la qualificazione del reddito, perchè evidentemente, se un contribuente ha ancora più profitto di quello che dicevamo prima e dice semplicemente: io ho dei fondi, ho dei titoli di Stato, senza darci un'indicazione anche della grandezza di questo possesso, noi avremmo una indicazione assolutamente non interessante per il controllo della posizione del contribuente e per il controllo dell'attività dell'Amministrazione. Dobbiamo avere sempre davanti agli occhi che lo oggetto fondamentale di questa legge è di arrivare ad eliminare il più possibile gli accertamenti deduttivi, sintetici e sostituirli con gli accertamenti analitici che portano ad una possibilità maggiore di difesa da parte dei contribuenti nei confronti dell'Amministrazione.

Ora, ripeto, la discussione non può essere intorno all'esatto ammontare del reddito; ma il chiedere una certa indicazione di ordine della grandezza del reddito è indispensabile perchè si abbia la possibilità di costruire la posizione del contribuente, così come risulta da queste indagini, in modo sufficientemente omogeneo rispetto a tutti gli elementi. Quindi credo che non abbia fondamento il timore del senatore De Luca che qui si faccia una richiesta eccessivamente complicata; può darsi che in sede di dichiarazione analitica anno per anno, e soprattutto utilizzando il questionario di cui all'articolo 25, si chiedano per il fine dell'accertamento elementi che richiedono una certa laboriosità da parte del contribuente, ma in questa sede no; in questa sede si vuole soltanto sapere l'ordine di grandezza dei singoli cespiti posseduti dal contribuente. Se noi ci fossimo limitati a parlare di cespiti, poteva sorgere il dubbio che bas'asse che uno dicesse: « io sono possessore di terreni, possiedo titoli di Stato, io faccio l'avvocato » per avere esaurito tutto il suo compito. Invece per fare una cosa seria interessa avere l'ordine di grandezza dei diversi cespiti e delle diverse situazioni. Si evita con questo che si arrivi ad una discussione aperta intorno all'effettivo ammontare di questi cespiti, essendo evidentemente interesse del contribuente che ci sia, nella rappresentazione dell'Amministrazione finanziaria, fra gli elementi del rilevamento fiscale un rapporto di omogeneità

che è quello che veramente interessa per porre le basi della nuova attività di accertamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. In fondo le dichiarazioni del Ministro hanno ribadito il concetto che, cioè, quando la legge parla di redditi, vuole indicare anche l'ammontare dei redditi; però questo non costituirà materia di contestazione fra fisco e contribuente, perchè le contestazioni potranno venire soltanto in sede di dichiarazione. Ma, naturalmente, chi vorrà essere onesto sarà costretto a calcolare il proprio reddito medio presunto; ed il fisco poi approfitterà di questo per dire al contribuente che avesse denunciato, per ipotesi, nella dichiarazione qualcosa di meno: là tu mi hai detto di più. Quindi la mia preoccupazione è perfettamente razionale, e, coerentemente con quello che io ho dichiarato poc'anzi, dichiaro di votare contro questo secondo comma dell'articolo 25 perchè, per me, ingenera nel contribuente una confusione e una complessità di operazioni che vanno a tutto scapito della serietà e della celerità dell'accertamento, in quanto che il contribuente, sapendo anche che non ha penalità specifiche, cercherà con tutti i mezzi di occultare e diminuire il reddito che deve essere dichiarato.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Desidero sottoporre al Ministro e al relatore una proposta di coordinamento formale. Poichè nel primo comma alle parole « possono essere assoggettati » sono state sostituite le altre « sono assoggettati » è opportuno applicare lo stesso metodo nel secondo comma e alle parole: « il rilevamento può riguardare » sostituire le altre « il rilevamento riguarda ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 25 con la modificazione proposta di sostituire le parole: « il rilevamento può riguardare » con le altre: « il rilevamento riguarda ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro-prova è approvato).



1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso che con le modificazioni apportate risulta così formulato:

## Art. 25.

Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 26.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti di rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Faccio notare che all'ultimo capoverso di questo articolo, nel testo distribuito, c'è un errore di stampa, laddove è detto: « i soggetti di rilevamento », deve leggersi: « soggetti al rilevamento ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Desidero che il Ministro chiarisca che i Comuni sono semplicemente organi esecutori e che le schede verranno stampate a

cura del Ministero delle finanze e porteranno l'indicazione del Ministero stesso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, l'italiano è italiano. Dice l'articolo che l'intestazione della scheda è fatta dai Comuni. Quindi non ho niente da chiarire.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Debbo far presente come lo onorevole Ministro non abbia risposto al mio quesito. Io non parlo dell'intestazione del contribuente, parlo della stampa della scheda. Non parlo dell'intestazione nel senso che il Comune dovrà scrivere il nome e cognome del cittadino; la scheda stampata avrà l'intestazione dell'organo che ordina il rilevamento, non dell'organo che esegue!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Debbo chiarire che qui si stava parlando di intestazione in un certo senso e l'onorevole Fortunati lo intende in un altro, nel senso cioè di stampa. Ma allora non ha letto l'articolo 24 in cui si dice che il decreto del Ministro delle finanze stabilisce i moduli, ecc. ecc. Evidentemente le spese vanno a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione, già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 27.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 20 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 40 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonché per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

A questo articolo vi è un emendamento dei senatori Origlia, De Luca, Pasquini, Cemmi, Donati e De Gasperis, del seguente tenore:

« Alle parole: " di venti giorni " e " quaranta giorni ", sostituire rispettivamente le

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

altre: "di trenta giorni" e "sessanta giorni" ».

Ha facoltà di parlare il senatore Origlia.

ORIGLIA. Si tratta di un emendamento di lieve portata. Noi vediamo che la stessa Commissione ha ritenuto che il termine per la compilazione della cheda era stato fissato dal Ministero in una misura troppo ristretta e l'ha perciò portato da 15 a 20 giorni e da 30 a 40 giorni, ma a noi pare che non sia ancora sufficiente. Ritengo che la variazione dei termini rispettivamente di 10 giorni e di 20 giorni in più sia utile soprattutto per il piccolo contribuente, non possa portare danno all'erario e possa essere quindi accolta dalla Commissione e dell'onorevole Ministro. Confidiamo che almeno questo emendamento venga accolto.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Dell'emendamento in esame voglio illustrare il contenuto. Tutto ciò che ha detto il collega De Luca a proposito della dichiarazione è vero. Questa è difficile a concretarsi tanto che spesso occorrerà l'opera di un commercialista-ragioniere o di un avvocato, per poterla redigere con esattezza. Perciò diamo la possibilità di riflettere al contribuente, prorogando i termini della presentazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Sono dolente che la fiducia del senatore Origlia sia mal riposta anche questa volta. In sostanza che deve fare il contribuente, che cosa è questa dichiarazione? Ho i seguenti beni; vi può essere benissimo qualcuno che ha una situazione molto complessa. Certamente il nullatenente farà presto a riempire la scheda, ma anche per una scheda che dovrà essere molto riempita sono sicuro che venti giorni sono sufficienti. Non c'entra affatto che gli italiani siano comodi; i venti giorni sono sufficienti a meno che la dichiarazione non si voglia fare maliziosamente, perchè, in tal caso occorrono 30 giorni, ragioniere, avvocati e consulenti. Per questo preferiamo che il termine di venti giorni resti immutato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io cercherò di spiegare brevemente le ragioni per cui, con vivo dispiacere, visto che l'onorevole Origlia è molto affezionato al suo emendamento, non credo opportuno che l'emendamento venga accolto. Venti giorni sono già un termine abbastanza largo; trenta giorni sarebbero sufficientissimi per perdere il 75 per cento delle schede perchè la maggior parte dei contribuenti non si ricorderebbe più neanche dove abbia messo questo pezzo di carta. Se poi il contribuente ha tanti cespiti e redditi che in venti giorni non è riuscito a scriverli tutti, stia tranquillo l'onorevole Origlia, che gli daremo la proroga e lo lasceremo continuare a scrivere finchè non avrà finito. Venti giorni per dire cosa si fa, per dire di che ordine è un reddito, quanti sono i cespiti, quali sono le proprietà sono più che sufficienti. In venti giorni, onorevole Origlia, si scrive quasi tutto il complesso che è amministrato dal Demanio.

Ora, credo veramente che non si faccia violenza al contribuente dandogli venti giorni di tempo, ma anzi gli si renda un servizio. La esperienza pratica dimostra che tutti i termini lunghi non servono al contribuente, bensì finiscono per danneggiarlo, perchè egli fa sempre le cose all'ultimo momento. È meglio che ci sia una immediatezza di rapporto tra la richiesta di un certo adempimento e il momento in cui l'adempimento deve essere compiuto. Perchè, anche quando ella conceda trenta giorni di tempo, stia pur tranquillo che il contribuente riempirà la scheda soltanto all'ultima ora.

Per queste ragioni io credo di non far violenza a nessuno chiedendo che si tenga fermo il termine di venti giorni.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Premetto che, data l'aria che spira, sembra che nemmeno gli emendamenti richiesti con molta bontà riescano a passare. Prendiamo atto della situazione ed andiamo innanzi.

Semplicemente mi permetto di osservare che esiste un certo articolo 31 che commina

due mesi di reclusione e 100 mila lire di multa a coloro che non adempiono agli obblighi di legge. Ora, è vero che qui non si parla tassativamente e perentoriamente di chi non restituisce in termini la scheda, ma si usa una frase equivalente e cioè: « chi rifiuta di ricevere la scheda o chi non la riconsegna » ed il fatto negativo di non riconsegnare la scheda può essere abilmente interpretato dal fisco come un rifiuto, ed il rifiuto può implicare due mesi di reclusione, il che non è uno scherzo.

Se pertanto noi abbiamo chiesto un ampliamento del termine che, come giustamente osservava il collega Origlia, era stato ritenuto insufficiente dalla Commissione in quindici giorni, e che invece il Ministro vede troppo ampio, perchè a suo giudizio sarebbe assai meglio che il termine fosse breve, non crediamo di aver fatto cosa inopportuna. Dico la verità; se avessi previsto l'accoglimento fatto al nostro emendamento, lo avrei rovesciato, avrei cioè chiesto il ripristino dei 15 giorni. Insomma, si può sapere cosa succederebbe se invece di 20 giorni se ne concedessero 30? Qual'è l'angoscia che vieta di accogliere il nostro modestissimo emendamento che non danneggia nessuno ma che facilita chi deve compiere un triste e ingrato dovere per sé e per i propri figli?

Ecco perchè io credo di votare a favore dell'emendamento e credo che gli onorevoli senatori potrebbero fare altrettanto, senza questo dispiacere a nessuno perchè non deve dispiacere al Ministro se viene accolto un emendamento di minoranza, anche per dare la sensazione che i senatori in fondo esplicano una certa autonoma attività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Origlia di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova. è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 27 che con le modifiche testè approvate risulta così formulato:

#### Art. 27.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è ele-

vato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero; nonchè per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questo è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica; questo deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attesta, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dello intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

*(È approvato).*

#### Art. 29.

I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi sembra che con l'articolo 29 si parli non soltanto di ammontare del reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta di famiglia, ma anche di accertamento in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda. Da ciò apparirebbe che nello stesso nucleo familiare vi siano più soggetti alla imposta di famiglia, mentre è ovvio che in un nucleo familiare non vi può essere che un con-

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

tribuyente il quale figuri iscritto nei ruoli! Altrimenti ci troveremmo di fronte a più nuclei familiari nell'ambito di una stessa famiglia.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE.

BERTONE. Vorrei avere un chiarimento circa il significato delle parole: « I Comuni, prima di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato... ». Vorrei sapere a chi i Comuni forniscono questa indicazione. I Comuni infatti rilevano per conto proprio tutto quello che interessa ai fini dell'imposta di famiglia: allora a chi indicano l'ammontare dei redditi? A se stessi? Se la scheda contiene tutti i dati, è l'ufficio distrettuale che deve assommare questi dati, ed accertare il complesso del reddito, e non comprendo perchè i Comuni, dopo aver fornita la scheda, debbano fornire — non si dice e non si sa a chi — delle indicazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La procedura è la seguente, ed assai chiara. Si manda la scheda, tramite il Comune, al contribuente; poi, sempre tramite il Comune, si ritirano le schede, che il Comune deve rimandare all'ufficio delle imposte dirette. Dice infatti l'articolo: « prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato ». Cioè prendono la scheda dove è iscritto Tizio, Caio e Sempronio e se vedono che manca Mevio, secondo i dati anagrafici, indicano che manca Mevio e poi in una casella che ci sarà scriveranno « accertato ai fini dell'imposta di famiglia, lire tot ».

Questo è il sistema, molto semplice; questa è la forma di controllo di due elementi: è la forma di controllo dell'esattezza delle dichiarazioni del contribuente per ciò che riguarda la composizione della famiglia ed è un indice che si dà al fisco attraverso l'accertamento fatto dal Comune di quella che può essere la veridicità delle comunicazioni contenute nella scheda.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nei casi normali ha perfettamente ragione il senatore Fortunati, perchè ci sarà una identità fra l'intestatario della scheda e la sua famiglia e l'accertamento dell'imposta di famiglia. Ma potremmo anche avere una posizione di reddito indipendente, tassata sotto il titolo dell'imposta di famiglia, nei confronti di individui, per esempio, coabitanti. Per non avere possibilità di dubbio, abbiamo voluto essere larghi nella formulazione. Normalmente però l'ipotesi prevista dal senatore Fortunati sarà quella che si verificherà.

Credo che il senatore Bertone sia rimasto soddisfatto del chiarimento dato dal senatore Zoli. Qui si chiede al Comune di comunicare, scheda per scheda, il reddito che esso ha già accertato per l'imposta di famiglia. (*Interruzione del senatore Origlia*). È una notizia che servirà anche per il controllo, ma a tutti e due; servirà al Comune il quale vedrà se l'accertamento che esso ha fatto corrisponde a quello della scheda. (*Interruzione del senatore Origlia*). Ma siamo in sede fiscale! Non facciamo le cose per divertirci! Lo facciamo per accertare le imposte. Allora, servirà al Comune per vedere se il suo accertamento è logico e rispondente alla situazione del contribuente, servirà all'Amministrazione finanziaria per vedere se il suo accertamento si accosta alla rilevazione che ha fatto il Comune. Non mi pare che ci sia niente di preoccupante.

ORIGLIA. Sarebbe opportuno che la dizione dell'articolo fosse chiarita.

PRESIDENTE. Se vuole, proponga pure un emendamento.

Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 30.

I pubblici ufficiali e tutte le altre persone incaricate del rilevamento fiscale hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di violazione di tale dovere si applica l'articolo 326 del Codice penale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte del senatore Tessitori:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” Le notizie conseguenti alle operazioni del rilevamento fiscale sono segrete.

” Il pubblico ufficiale e chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale, che, violando i doveri inerenti a detto servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie relative alla suindicata operazione, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

” Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tessitori, per svolgere questo emendamento.

TESSITORI. Questo mio emendamento, come del resto gli altri che concernono le disposizioni della legge di carattere punitivo, può apparire, a prima vista, come un emendamento di puro carattere formale. Ma permettetemi in due minuti di dirvi che qui la forma, a mio avviso, attiene veramente alla sostanza e soprattutto alla possibilità della esecuzione della legge, della sua pratica attuazione. Avviene, molte volte, nella nostra legislazione, che leggi particolari, leggi speciali come questa, contengano disposizioni di carattere penale. Ora, le ipotesi, o delittuose o contravvenzionali che codeste leggi configurano, sono molte volte formulate con una dizione che si allontana dalla dizione di altre ipotesi prevedute dal Codice penale, cioè dalla legge sostanziale, che hanno stretta analogia con quelle previste dalle leggi speciali o addirittura hanno una identità con le medesime. Ora, che cosa avviene praticamente? Avviene che la diversità di dizione costituisce un elemento serio di discussione e di interpretazione. L'interprete è tratto dalla diversità di dizione a concludere che, se il legislatore ha usato una formula diversa da quella del Codice penale, vuol dire che ha inteso ipotizzare fatti diversi da quelli già considerati dal Codice penale. Quindi la possibilità di lun-

ghe contestazioni e discussioni; quindi incertezza nella celerità della decisione dei giudizi penali; incertezza nella stessa giurisprudenza. Perciò lo sforzo che dovrebbe essere usato dagli organi legislativi, quando ci si trova di fronte alla formulazione di una ipotesi delittuosa o contravvenzionale in una legge speciale, sarebbe di discostarsi il meno possibile dalla dizione delle analoghe ipotesi del Codice penale. Perché? Perché queste hanno già una giurisprudenza consolidata e quindi evitano la lungaggine dei giudizi penali, e la discrepanza delle decisioni su fatti che materialmente ed obiettivamente sono quasi identici o identici addirittura.

Ora io ho rilevato che la formulazione di questo articolo 30 può dar luogo ad incertezza quando ci si troverà a dover giudicare il fatto concreto in sede penale. Primo rilievo è che l'articolo 30 di questo disegno di legge fissa, di straforo, la segretezza dei dati rilevati attraverso il rilevamento fiscale. Invece a me pare che, siccome non c'è una legge generale la quale, con una norma chiara e precisa, dica quali sono gli atti e i dati rilevati dagli uffici statali destinati a rimanere segreti, è opportuno che lo si chiarisca e si dica, come io propongo nell'emendamento, che « le notizie conseguenti alle operazioni del rilevamento fiscale sono segrete ». Questa è la norma: alla norma facciamo seguire immediatamente la sanzione per chi la viola. Così vuole la tecnica legislativa, necessaria per la chiarezza della interpretazione successiva.

Inoltre, l'articolo 30, come è formulato nel disegno di legge, mi pare incerto o quanto meno incompleto sotto due aspetti, e cioè, sotto il profilo del delitto e sotto il profilo della colpa. E poiché esso richiama l'articolo 326 del Codice penale (là dove si legge: « in caso di violazione di tale dovere si applica l'articolo 326 ») l'interprete può essere portato a porsi una prima domanda: come e con quale estensione si applica? Lo si applica soltanto per la pena o anche per la parte sostanziale, e cioè, per gli elementi sostanziali, obiettivi e subiettivi, dell'ipotesi preveduta da quell'articolo? Se alla parola: « si applica », si fosse aggiunto: « in ordine alla pena », allora la dizione sarebbe stata chiara, ma così come è, non è chiara. E poiché quella dell'articolo 30 è una ipotesi

1948-50 - DXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

25 OTTOBRE 1950

identica, a mio avviso, a quella preveduta dall'articolo 326, e cioè, un delitto contro la pubblica Amministrazione, e precisamente quello di rivelazione dei segreti di ufficio, mi è parso non occorresse far altro che trascrivere la formula di questo articolo così che passi integra nella legge speciale che stiamo discutendo.

Ed allora i soggetti del delitto possono essere due: o il pubblico ufficiale, o l'incaricato degli atti, qualunque essi siano, del rilevamento fiscale; anche l'usciera del Comune, poichè abbiamo sentito che le schede faranno capo agli uffici comunali, e quindi potranno essere i messi comunali che si recheranno per le case a raccogliere le schede completate, e le riporteranno all'ufficio comunale per il loro controllo, e l'ufficio comunale le ritrasmetterà all'organo finanziario. Se il messo del Comune rivela notizie inerenti al rilevamento, ecco la necessità di includere, tra i possibili soggetti del reato, anche i semplici incaricati del rilevamento fiscale. E poichè si tratta di delitto, il modo con il quale il delitto si consuma deve essere aderente alla qualità e alla funzione specifica, e del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio. Ecco perchè il Codice penale così si esprime: « violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio o comunque abusando della sua qualità »: l'uno, mezzo positivo, l'altro mezzo indiretto di violare la legge, ma ambedue strada propria al pubblico ufficiale di rivelare il segreto di ufficio. Perciò è opportuno che nell'emendamento sia indicato il mezzo attraverso cui si può compiere il delitto e sia indicato con le parole della legge penale sostantiva.

Ora può aversi una seconda ipotesi delittuosa ed è di chi agevola la cognizione delle notizie destinate a rimaner segrete e l'agevolazione è dolosa. In questo caso si è di fronte a un'azione delittuosa identica alla prima. Ma quando la rivelazione del segreto avviene per colpa, *quid juris?* L'articolo 30 del disegno di legge non prevede questa ipotesi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Richiama l'articolo 326.

TESSITORI. Comunque, io ho creduto opportuno che anche l'ipotesi colposa fosse chiaramente indicata nel testo in conformità alla dizione dell'articolo 326 del Codice penale. Può invero accadere che il pubblico ufficiale, che

ha in tasca delle schede, soffermandosi al ristorante o al caffè o altrove, le dimentichi, ciò che costituisce colpa per negligenza e come tale gli va addebitata e come tale va punita.

DE LUCA. E per questa negligenza si dà un anno di reclusione?

TESSITORI. Nonostante questa interruzione, consentitemi di dire come io ritenga ragionevole che la pena resti ferma così come è stata indicata non dall'articolo 30, ma dall'articolo 326 del Codice penale. Può sembrare una mezza eresia giuridica punire la colpa con la pena propria del delitto, ma non sempre, nè in tutti i casi, l'elemento colposo è la base di un reato contravvenzionale; ci sono molti casi in cui la colpa sta a configurare una ipotesi delittuosa. Basta che voi pensiate alle lesioni e agli omicidi colposi, reati così frequenti nella circolazione stradale.

Per ciò io penso che, data la delicatezza del compito affidato ai pubblici ufficiali e agli incaricati del rilevamento fiscale, data la natura del lavoro che essi debbono compiere, date le conseguenze gravi che la rivelazione dei dati del rilievo fiscale può avere nel confronto dei terzi, che si vedrebbero rendere di pubblica notizia dati ed elementi che essi desiderano rimangano nel segreto dell'ufficio, penso che l'aver riprodotto integralmente le pene fissate nel Codice penale comune, sia cosa che risponde a giustizia ed equità.

Per questi motivi confido che la Commissione ed il Senato vorranno accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre. (*Applausi*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Consento pienamente con le tesi giuridiche sostenute con tanta precisione e proprietà di linguaggio dall'amico e collega onorevole Tessitori. Non consento invece su questa tremenda responsabilità che incombe sul pubblico ufficiale, di non rivelare quello che conosce. Perchè tutto questo segreto? A quale scopo? Se domani dirò al pubblico ufficiale di avere un determinato terreno e se questo pubblico ufficiale lo rivela, a chi farà male? Se una buona norma per impedire le evasioni è stata sempre riconosciuta essere quella di far conoscere pubblicamente la tassazione di

ogni singolo cittadino, mi sapete dire le ragioni per cui si configura il reato di cui all'emendamento Tessitori, il quale, quando non è colposo, può giungere fino a 3 anni di reclusione?

Io esprimo la mia perplessità ed affermo che, se noi andiamo incontro con la riforma fiscale alla confidenza tra fisco e contribuente e se questa fiducia ha il presupposto che il contribuente dichiara la verità e che il fisco si fidi, moderatamente, ma si fidi, di quello che il contribuente gli dice, e domani viene fuori che Tizio o Caio o Sempronio è tassato per certi determinati cespiti per una cifra X piuttosto che Y, e se questa tassazione sarà opportuno che sia portata a conoscenza dell'un versale, perchè tutti sappiamo che la tassazione si fa in proporzione e in ragione delle capacità contributive di colui che è colpito, mi sapete dire la ragione sostanziale che è al fondo di questo scrupolo di mantenere così ferreamente il segreto? Io vi prospetto questa osservazione che non mi pare destituita di senso comune. In ogni modo, se si ritiene che ci possa essere qualche pericolo grave e serio, e sentirò enunciarlo da chi di ragione, come potrebbe essere dall'acutissima mente del senatore Zoli, o come potrebbe essere dalla quadratura giuridica e fiscale dell'illustre Ministro, potrei anche riconoscere — e non mi vergognerei mai di riconoscere il mio torto — che questa mia osservazione era destituita di fondamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non intendo entrare nel merito della discussione. Evidentemente, essendo contrario per principio al rilevamento fiscale straordinario, sono contrario anche a tutte le norme relative.

In questo articolo leggo che i pubblici ufficiali e tutte le altre persone incaricate del rilevamento fiscale hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. Ora, pensate al comune di Roma, che deve eseguire un rilevamento fiscale straordinario; le persone incaricate materialmente della consegna e del ritiro e le persone che dovranno eseguire le operazioni di cui all'articolo 29 saranno migliaia. Io domando che cosa si pretende: che i dati trascrit-

ti nelle schede rimangano veramente segreti? Se questa è la pretesa, mi sembra che sia veramente una pretesa campata in aria. Ma il testo dell'articolo 30 parla in realtà di notizie che vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle funzioni. Cioè se uno, andando a consegnare e a riconsegnare una scheda e discutendo col contribuente, viene a conoscenza di notizie che interessano quel nucleo familiare, quel cittadino, e le rivela, evidentemente cade nell'ipotesi prevista dall'articolo 30. Ma se si pensa ai soli dati trascritti nelle schede, comincio a chiedermi: perchè il segreto d'ufficio? Se avete detto che il rilevamento fiscale comprende da un lato elementi obiettivi, come l'esercizio di una attività economica, dall'altro un ammontare di patrimonio che sono pure dati obiettivi; se è vero che tutti abbiamo insistito sulla pubblicità dei ruoli e se è vero che nulla vieta che il ruolo in sé e per sé indichi gli elementi analitici della base imponibile (nulla vieta questo: neanche alla stregua delle disposizioni vigenti è vietato di compilare il ruolo in modo che sia specificata la base imponibile); se è vero tutto ciò, in che cosa consisterebbe, per questi elementi costitutivi della base imponibile, il segreto d'ufficio? Francamente non riesco a comprendere. Allora qui è configurata, nell'interpretazione del collega Tessitori, proprio una ipotesi, che dovrebbe diventare realtà e per cui, in ultima analisi, i cittadini non debbono mai essere messi a conoscenza degli elementi che stanno alla base della valutazione dell'imponibile, e quindi alla base della valutazione dei carichi tributari. Il rilevamento fiscale straordinario, infatti, finora è stato sempre illustrato con questa precisa finalità: misurare gli elementi che obiettivamente concorrono alla determinazione delle basi imponibili dei tributi. Sono segreti d'ufficio questi elementi obiettivi? Ma se così è e così sarà, come volete che vi sia un rapporto di fiducia fra la popolazione e l'Amministrazione finanziaria? L'applicazione del tributo resterà sempre un segreto tra il singolo funzionario e il singolo cittadino. È questo il clima ideale di un rapporto di fiducia, di un orientamento politico-tributario? Se questo è, nulla, non solo giuridicamente, non solo economicamente, ma — lasciatemi dire — nulla moralmente sarà innovato, rispetto alla prassi attuale.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Al collega Fortunati non debbo dir nulla, perchè il compito di rispondere spetta alla Commissione e al Ministro, in quanto il senatore Fortunati ha affondato il coltello alle radici dell'albero, cioè dichiara che alle notizie che si ricavano attraverso il rilevamento fiscale dovrebbe essere data piena pubblicità: propone quindi un'obiezione che non ha riferimento con il mio emendamento.

Invece al collega De Luca volevo dire poche cose, nella speranza di riuscire a fargli comprendere come la sua impostazione non sia esatta. Quando egli critica questo articolo di legge per la eccessiva misura della pena dimentica che questa non è irrogata in rapporto al danno che la rivelazione del segreto possa recare al contribuente o al cittadino, ma in considerazione della altezza e delicatezza della funzione che l'agente, violando il segreto, offende. Se così non fosse, non capirei, egregio senatore De Luca, il perchè siano stati puniti per peculato — che in fondo è una appropriazione indebita qualificata — che importa un minimo di tre anni, dei poveri ricevitori postali per non aver segnato nel conto cassa le cento lire, a loro assolutamente necessarie, per ottenere il rinnovo della cambiale di duecento lire, quando le cento lire furono rimesse l'indomani. Tuttavia, fatta la verifica di cassa dall'Ispettore e trovate mancanti le cento lire, quei ricevitori furono portati a rispondere di peculato; ed il tribunale, con tutta la larghezza del suo spirito di umanità, non poté a meno di condannarli a tre anni di reclusione con la riduzione per le attenuanti generiche e per il valore lieve. Egli è che la legge penale non tende a proteggere il danneggiato (che è sempre salvaguardato qualunque sia la misura della pena) ma vuole tutelare e difendere la maestà della legge, l'altezza della funzione di coloro che sono alle dipendenze della pubblica Amministrazione e la gravità dei doveri inerenti all'esercizio delle loro funzioni.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Onorevoli colleghi, io dichiaro che sento profonda perplessità di fronte all'eventualità che si approvi questo articolo 30, e ciò non tanto per le osservazioni di indole

giuridica fatte con così chiaro eloquio dall'amico Tessitori ma per qualche ragione di fatto che mi auguro sia compresa e forse condivisa dall'onorevole Ministro e dal relatore.

L'articolo 30 dice: « I pubblici ufficiali e tutte le altre persone incaricate del rilevamento fiscale hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. In caso di violazione di tale dovere si applica l'articolo 326 del Codice penale ».

Io personalmente dichiaro subito che sarei dell'idea di non dire niente, di lasciare che l'articolo 326 del Codice penale abbia la sua normale applicazione. Questo dovere del segreto dei pubblici ufficiali che fanno il rilevamento è un dovere analogo a quello di tutti gli altri pubblici ufficiali che adempiono a una indagine, e non capisco perchè proprio in questo caso dobbiamo dire che essi sono soggetti ad una sanzione speciale, se mancano al dovere prescritto dall'articolo 326 del Codice penale.

La questione è delicata anche sotto un altro aspetto. Quando si tratta di conoscere chi ha rivelato i dati delle condizioni del contribuente che segreti dovrebbero rimanere: bisogna tener presente che non sono in ballo soltanto gli ufficiali che compiono il rilevamento fiscale, ma anche il personale degli uffici comunali dove le schede sono consegnate e dove ne viene fatta una revisione ai fini della finanza comunale.

Ora se un cittadino si lagnerà che sia stata resa nota la sua posizione, a seguito del rilevamento fiscale, come sarà possibile attribuire ad una persona la violazione del segreto di fronte al fatto che tante persone di diversi uffici sieno a conoscenza del rilevamento?

Per questo dichiaro che sono veramente perplessi di fronte alla portata di questo articolo e riterrei che fosse meglio limitarsi alla dichiarazione del primo comma, essere obbligato il segreto, e sopprimere il secondo comma, restando ovvia ed impregiudicata la sanzione dell'articolo 326 per i violatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il relatore è posto di fronte a diverse proposte che vanno



esaminate partitamente. Comincerò da quella del senatore Bertone. Egli in sostanza dice: non approviamo l'articolo e rimettiamoci all'articolo 326 del Codice penale. Ma evidentemente l'articolo 326 del Codice penale non può essere applicato se non si è prima affermato l'obbligo di osservare il segreto, perchè, siccome di per sè l'assunzione di queste notizie non importa l'obbligo di osservare il segreto, non ci possiamo rimettere alla applicazione dell'articolo 326 se non abbiamo affermato l'obbligo di osservare il segreto da parte dei pubblici ufficiali e delle altre persone incaricate del rilevamento fiscale. Rispondo poi al senatore Tessitori e risponderò per ultimo al senatore Fortunati perchè la sua proposta incide sulla sostanza della questione.

Il senatore Tessitori propone un emendamento complesso di cui ha discusso soltanto i commi secondo e terzo. E potremmo essere d'accordo sui commi secondo e terzo: in sostanza non si tratta che di trasportare in questa legge speciale la dizione precisa che è nell'articolo 326 del Codice penale. Invece del richiamo abbiamo cioè il trasferimento di quella che è la norma del codice e si tratta di un trasferimento completo. Quel che mi lascia dubbio è invece l'affermazione che le notizie conseguenti alle operazioni di rilevamento fiscale « sono » segrete, perchè questa è una formula che non ha rispondenza nel Codice penale dove è detto: debbono restare segrete. Il che è una cosa diversa. Il senatore Tessitori esercita in campo penale, io esercito in campo civile. Ed allora mi sono chiesto se, di fronte ad una dicitura di questo genere, sia lecito ad un magistrato chiedere notizie all'ufficio. Oggi noi ammettiamo, in sede civile, che il magistrato possa chiedere notizie al pubblico ufficio, per esempio, sulla consistenza del patrimonio, ciò viene comunemente ammesso in caso di alimenti, in caso di contestazioni familiari, a volte anche in caso di risarcimento di danni per vedere quale sia la potenzialità dell'obbligato. In questi casi noi ammettiamo questo procedimento, ma se noi affermiamo in una forma così drastica che queste notizie sono segrete, e cioè diamo l'impronta di segreto con una terminologia nuova, io ho dei gravi dubbi che domani si possa discutere, come si discute oggi per il segreto bancario, la legittimità di questa richiesta

fatta a norma dell'articolo 213 del Codice di procedura civile, dal giudice istruttore, tanto caro a me e così poco caro al senatore De Bosio.

Quindi io preferirei che il senatore Tessitori modificasse in tal maniera il suo emendamento: « debbono restare segrete », che è la formula del Codice penale. Ma forse, come formulazione, la proposta migliore, se siamo d'accordo sulla sostanza dell'articolo, è quella subordinata del senatore Bertone. Il senatore Bertone, in sostanza, ha detto: quando voi avete affermato che i pubblici ufficiali hanno il dovere di osservare il segreto su ogni notizia, quando c'è la relazione, implicitamente viene l'articolo 326; quindi sopprimete il secondo capoverso dell'articolo 30. È chiaro che il pubblico ufficiale ha tale dovere. L'articolo 326 dice che quando il pubblico ufficiale viene meno al dovere di osservare il segreto su queste notizie, commette reato e mi pare che ci sia a sufficienza per la affermazione della responsabilità.

Poi c'è la questione di sostanza sollevata dal senatore Fortunati. Ma oggi il meccanismo di tutto quanto il sistema fiscale è quello del segreto. Noi dobbiamo prendere la situazione così come è, perchè se noi ammettessimo la pubblicità di queste notizie, non ci sarebbe nessunissima ragione che non ammettessimo il controllo su quelli che sono poi gli accertamenti successivi degli uffici. Oggi come oggi per taluni casi e per talune materie è affermato il principio della pubblicità, c'è la pubblicità dei ruoli. Abbiamo stabilito che debbono esser resi pubblici persino con la pubblicazione degli annunzi gli elenchi degli evasori, ma come sistema generale, il sistema è quello del segreto. Non è il sistema della pubblicità. Allora non mi sembra opportuno in una legge che vuole sì innovare lo stato d'animo del contribuente, ma non pretende di innovarlo tutto di un colpo portandolo sulla via di Damasco ed avendo da lui una conversione completa, ma pretende di fare un'opera di moralizzazione, che proprio in questa sede, che è forse più delicata ancora di quella che non sia la sede d'accertamento del reddito, perchè si tratta di esporre tutti quelli che sono i propri cespiti patrimoniali, cioè di rendere pubblica quella che è la propria vita privata, sia oppor-

tuna questa pubblicità, la quale invece sarebbe molto meno efficace di quella che non sia eventualmente la pubblicità della dichiarazione.

Per queste ragioni la Commissione è disposta ad aderire nel caso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 30, mantenendo tutto il resto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende parlare di dovere morale o di dovere giuridico? In un'altra discussione, in questa legge, si è infatti dovuto parlare di dovere morale senza sanzione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si è parlato di dovere morale senza sanzioni, si è parlato di un istituto, cioè del giuramento, per il quale sono comminate sanzioni, in determinati casi esclusivamente; ma siccome scriviamo una legge e non scriviamo un libro di etica, quando parliamo di dovere di osservare il segreto, implicitamente a mio avviso si ha violazione di dovere di ufficio. Non c'è dubbio che il pubblico ufficiale che ha il dovere di mantenere il segreto di ufficio, il giorno che manca a questo dovere commette una violazione. Pertanto a mio avviso si potrebbe sopprimere il secondo comma dell'articolo 30. Ove poi si trovi una formula più adatta per l'emendamento Tessitori, si potrebbe anche accogliere l'emendamento stesso.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta del relatore e pertanto a rinunciare al primo comma del mio emendamento sostituendo alle parole: « ... alla suindicata operazione » le altre: « ... al rilevamento fiscale, che debbono rimanere segrete ». Così si richiama la stessa dizione del Codice penale circa le notizie sul rilevamento fiscale che debbono rimanere segrete.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Preferirei che si sostituiscano le parole: « alla suindicata operazione » con le altre: « al rilevamento fiscale stesso ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Prima l'onorevole Ministro ha detto che i dati e le indicazioni contenuti nella scheda debbono servire anche al Comune. Vorrei sapere allora questo: se debbono servire al Comune, come possono costituire un segreto?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire un po' i termini della questione: le preoccupazioni del senatore Fortunati sono un po' troppo formalistiche; quando si parla di segreto di ufficio si intende segreto per le persone estranee all'ufficio, che non devono utilizzare le notizie; ma i funzionari dell'amministrazione comunale, addetti all'accertamento dei tributi, hanno diritto di valersi di queste notizie e di utilizzarle.

Come ha dichiarato il senatore Zoli, il nostro sistema attuale è sorto con una norma ben precisa che garantiva il segreto d'ufficio su tutte le notizie riguardanti la posizione economica del contribuente utilizzate ai fini dell'accertamento tributario.

Ciò che può venire di pubblica conoscenza secondo l'attuale nostro sistema è il ruolo, e fra gli elementi costitutivi del ruolo vi sono la base imponibile, l'aliquota e l'imposta. Possono inoltre essere portate a pubblica conoscenza, perchè sono pubbliche, le sedute e le notizie di cui si discute in sede di Commissione quando c'è un contrasto di accertamento tra l'Amministrazione e il contribuente.

Queste sono le due occasioni nelle quali secondo il nostro sistema elementi noti all'Amministrazione possono essere portati a conoscenza del pubblico. Tutte le altre notizie sono protette dal segreto d'ufficio, che è disciplinato tassativamente da una norma di cui conosco l'esistenza, ma che nella fretta di questo scorcio di discussione non sono riuscito ad identificare, e ne chiedo scusa al Senato.

Allora, in quale situazione ci veniamo a trovare rispetto a questo rilevamento che lo stesso senatore Fortunati ha riconosciuto essere estremamente delicato? Possiamo noi proprio in questa occasione innovare nel sistema, anche se lo volessimo, del segreto d'ufficio che copre queste notizie? Io non lo ritengo opportuno e penso che non gioverebbe alla riuscita delle operazioni di rilevamento fiscale. Se ciò è vero, pare allora indispensabile inserire nella norma che anche queste operazioni sono assistite dal segreto d'ufficio e, se ben ricordo, il dettato del primo capoverso dell'articolo 30

del testo governativo ricalca la norma tradizionale di tutti i nostri censimenti.

Non è infatti senza importanza — e qui mi rivolgo al senatore Tessitori — che si parli di segreto su ogni notizia di cui gli organi addetti al rilevamento vengano a conoscenza. Non si tratta quindi soltanto delle notizie che fanno parte prettamente della rivelazione, ma anche delle altre notizie che vengono conosciute in occasione della rilevazione stessa. Abbiamo detto che questi incaricati della rilevazione fiscale andranno casa per casa e forse saranno incaricati anche di riferire il numero dei locali dell'abitazione. Può darsi che in questa occasione vengano a conoscenza di elementi estranei al fatto puramente fiscale, che devono essere protetti dal segreto d'ufficio per salvaguardare la gelosia che ognuno ha per il proprio focolare domestico.

Mi rimetto pertanto alla sottigliezza dei giuristi affinché trovino una formula che realizzi quello che a noi soprattutto interessa, che cioè il segreto d'ufficio ci sia sopra tutte le notizie che vengono a conoscenza di questi funzionari e che ci sia una adeguata penalità, analoga a quella esistente per tutti gli altri casi di violazione del segreto d'ufficio. A me pare, come profano dei problemi del diritto penale, che la formula del senatore Tessitori, qualora si cambi il primo capoverso, sostituendolo con quello del testo governativo, sia sufficientemente chiara per eliminare qualsiasi possibilità di dubbio. Però ho l'impressione che se noi, oggi, dopo aver proposto esplicitamente il riferimento all'articolo 326 del Codice penale, omettessimo la menzione dell'articolo, dovremmo fare una chiara dichiarazione interpretativa che questa omissione si fa perchè si ritiene superfluo il rinvio che è già *in re ipsa*.

BERTONE. L'emendamento Tessitori parla solo delle notizie relative alle operazioni del rilevamento fiscale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per questo ho detto che occorre venga conservato il primo capoverso, salvo poi a ripetere che la violazione di questi segreti, se dolosa, dà luogo a delle pene e se colposa dà luogo ad altre pene, in modo che sia chiaramente espressa l'ipotesi fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Poichè mi pare che salvo che sul punto di respingere l'articolo *in toto*, come è implicito nella proposta del senatore Fortunati, per il resto sulla sostanza siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo sulla formulazione, il problema di formulazione potrebbe essere esaminato più pacatamente. Poichè si tratta soltanto di cercare una formula migliore chiederei che alla Commissione venga dato il tempo necessario e quindi di rimandare la discussione.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Aderisco a quanto ha detto il relatore. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del relatore e della Commissione su una questione particolare che deve essere considerata nella discussione che si dovrà fare per trovare il testo definitivo: ed è meglio dirla ora piuttosto che dopo.

Questa discussione è sorta perchè l'articolo 29, già approvato, dice questo: che i Comuni, prima di inviare le schede all'ufficio distrettuale, debbono annotare, debbono fare delle annotazioni; ma in seguito alla successiva discussione, sembrerebbe che sia venuto fuori che possono anche prendere annotazioni per loro uso, il che è un aspetto diverso, che l'articolo 29, nel suo testo quale è stato approvato, non contiene. Di fronte a questo fatto bisogna ricordarsi doppiamente delle preoccupazioni del contribuente di fronte all'ufficio comunale. Ed è questo che io voglio ricordare alla Commissione.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. In riferimento all'articolo 28 già approvato, vorrei che fosse esaminata l'opportunità che il contribuente abbia facoltà di mandare la sua scheda direttamente all'Ufficio distrettuale delle imposte.

PRESIDENTE. La discussione dell'articolo 30 è allora rinviata ad altra seduta.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, per sapere quali

provvedimenti il Governo intenda prendere per attenuare i grandi sacrifici imposti ai nostri emigrati in Argentina e alle loro famiglie rimaste in Italia per l'anormalità del cambio tra il pesos e la lira italiana.

In un primo tempo assurde restrizioni in tema di rimesse alle famiglie rimaste in Italia hanno creato un enorme disagio; successivamente il cambio del pesos ha reso impossibile la spedizione di denaro e quindi praticamente ha determinato la impossibilità alle famiglie di raggiungere i loro parenti in Argentina (270).

GALLETTO.

Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

2. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,35)

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti